

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 332/S

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
LA SPISA

il 18 novembre 2011

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
(legge finanziaria 2012)

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge finanziaria è composto da 6 articoli, compresi quelli relativi alla copertura finanziaria e all'entrata in vigore ed è strutturato secondo 4 direttive:

1. aspetti finanziari;
2. interventi nel settore socio-sanitario;
3. semplificazione amministrativa;
4. autorizzazioni di spesa.

L'articolo 1 reca le disposizioni di carattere finanziario ed istituzionale.

Con il comma 1, in ottemperanza con le disposizioni contenute nell'articolo 8 dello statuto sardo novellato con l'articolo 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è quantificato l'incremento delle quote di compartecipazioni erariali devolute dallo Stato, calcolato rispetto all'anno 2009, che scontava un'anticipazione delle spettanze che dall'anno 2010 sarebbero dovute entrare a regime; il differenziale rispetto a tale anno risulta, nell'esercizio 2012, pari a complessivi euro 1.299.000.000. Risulta infatti fondamentale definire, concordemente con l'Amministrazione centrale, il livello delle entrate regionali in quanto da una quantificazione delle stesse non in linea con le previsioni statali potrebbe derivare il mancato pareggio di bilancio.

I commi 2 e 3 autorizzano l'Amministrazione regionale a finanziare mediante indebitamento, per un importo complessivo di euro 800.000.000, la copertura del disavanzo di amministrazione a tutto il 31 dicembre 2011, determinato quale somma algebrica del disavanzo di amministrazione a tutto il 2010 (euro 1.344.692.914) e del saldo finanziario stimato per l'anno 2011 (euro 544.000.000) ottenuto anche a seguito delle operazioni di chiusura derivanti dalla non conservazione a residui di stanziamento di poste non giuridicamente vincolate ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2010. La contrazione dei mutui o di prestiti obbligazionari è effettuata solo per effettive esigenze di cassa e per

una durata non superiore a trenta anni (comma 2).

Il comma 4 determina, nelle tabelle A e B, fondi per nuovi oneri legislativi, gli accantonamenti di risorse destinati alla copertura di progetti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione della legge di bilancio; l'unica posta prevista è quella relativa alla riforma dell'istruzione e formazione quantificata sulla base degli interventi legislativi approvati nell'esercizio 2011.

I commi 5 e 6 definiscono rispettivamente:

- nella tabella C: le autorizzazioni di spesa che rimandano alla legge finanziaria la loro quantificazione;
- nella tabella D: le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un incremento o decremento, rispetto agli importi fissati dalle rispettive leggi.

Il comma 7 prevede che siano assoggettate a un costo le istruttorie tecnico - specialistiche e amministrative necessarie per l'emissione dei provvedimenti di autorizzazione unica emesse ai sensi della legge regionale n. 3 del 2009, e nel contempo dispone che tali introiti siano destinati alla realizzazione degli atti di programmazione in materia di energia. In tale settore la Regione, ai sensi della citata norma, è competente al rilascio delle autorizzazioni uniche per la costruzione ed esercizio di impianti da energia rinnovabile. Tale competenza si esplica nell'ambito di un procedimento unico la cui procedura è stata delineata dal decreto ministeriale del 6 settembre 2010, sulla cui falsariga sono state approvate con delibera della Giunta regionale 1° giugno 2011, n. 17/26, le linee guida regionali. Le linee guida nazionali prevedono inoltre che le regioni possano prevedere gli oneri istruttori da determinarsi sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione della fonte utilizzata e da rapportare al valore degli impianti; considerato l'intenso lavoro si ritiene indispensabile agire su tale fronte con la previsione del suddetto onere.

Il comma 8 prevede la possibilità di riprogrammare le risorse sussistenti nel conto dei residui del capitolo SC06.0763 (UPB S06.03.029) alla luce delle mutate esigenze manifestatesi nel corso della gestione liquidatoria dei consorzi ZIR della Sardegna, avviate ai sensi dell'articolo 7, comma 38, della legge regionale n. 3 del 2008 e più in generale nel processo di riordino delle funzioni in materia di aree industriali.

Tali somme derivano dagli impegni di spesa assunti in ottemperanza alle disposizioni di cui alla delibera della Giunta regionale 20 dicembre 2008, n. 73/14, con la quale il relativo stanziamento veniva destinato in gran parte alla copertura degli oneri relativi alla chiusura delle gestioni liquidatorie dei consorzi ZIR della Sardegna. In esito alle suddette procedure la vigente normativa prevede che i comuni ovvero i consorzi industriali provinciali subentrino nella titolarità del patrimonio consortile. In seguito al subentro i suddetti enti non dovranno farsi carico di eventuali saldi patrimoniali negativi in quanto il richiamato articolo 7, comma 38, della legge regionale n. 3 del 2008 prevede che le attività e le passività trasferite a esito della procedura liquidatoria non devono comunque comportare un saldo negativo per gli enti subentranti nella titolarità delle funzioni.

Tale norma consente inoltre la riprogrammazione delle somme al momento destinate ai consorzi industriali provinciali, che potrebbero essere impiegate anch'esse per la conclusione delle procedure liquidatorie.

Il comma 9 consente di utilizzare le risorse stanziare a favore del Fondo per lo sviluppo e la competitività, anche per finanziare la legge regionale n. 7 del 2007 per la promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna. Ciò garantirà una maggiore elasticità nell'utilizzo delle risorse per il potenziamento di un settore ritenuto strategico fondamentale per lo sviluppo e la crescita dell'Isola

Il comma 10 consente il finanziamento dei pacchetti integrati di agevolazione anche tramite

gli stanziamenti autorizzati nelle leggi di incentivazione relative ai diversi settori produttivi interessati nei PIA medesimi. Tale intervento normativo permetterà una maggiore integrazione e flessibilità nell'utilizzo delle risorse.

Il comma 11 consente una proroga dei termini per l'utilizzo delle risorse concesse agli enti locali per la realizzazione e/o riparazione di infrastrutture viarie, idriche, idrauliche fognarie e igienico-sanitarie danneggiate dalla alluvione del novembre 1999 e previste dalla legge regionale n. 26 del 1999. L'utilizzo di tali risorse ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 14 del 2010 e successive modifiche ed integrazioni, che era fissato al 15 marzo 2011, con la norma viene prorogato al 30 giugno 2012.

Il comma 12 prevede una deroga all'applicazione dell'articolo 38, comma 2, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, per le spese relative al fondo sanitario regionale. Infatti, la nuova formulazione dell'articolo 38 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, concernente la disciplina a decorrere dall'anno 2011 dell'impegno delle spese, dispone al comma 2 che "l'impegno, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, determina la somma da pagare, individua il soggetto creditore, indica la ragione e costituisce il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria". Tuttavia, l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, in chiusura di esercizio, non dispone di tutti gli elementi necessari per la determinazione dell'importo complessivo da destinare ad ogni singola ASL per cui si ritiene che l'impegno possa essere soddisfatto nei confronti di un "creditore" globale, la ripartizione dello stesso fra le singole ASL si sposta in sede di liquidazione, fase questa, d'altra parte, caratterizzata dalla determinazione del "debito".

Il comma 13 concede la possibilità di utilizzare, per la copertura di spesa dei bandi relativi all'erogazione di contributi e sovvenzioni non perfezionati nell'esercizio, le risorse stanziare, per le medesime finalità, nell'esercizio successivo.

Il comma 14 disciplina l'erogazione dei contributi destinati ad enti ed agenzie in relazione alle reali esigenze di cassa.

Comma 15. L'articolo 18, comma 29, lettera a) della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 ha integrato il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 14 disponendo che la norma non si applica alla disciolte comunità montane.

Per un mero errore materiale l'integrazione è stata aggiunta al comma 1 anziché al comma 2 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 14; infatti è quest'ultimo comma che ha disposto il definanziamento delle autorizzazioni di spesa per le quali non è intervenuto l'impegno formale di spesa entro il termine del 31 dicembre 2010. Si intendeva infatti, escludere dall'applicazione della predetta le disciolte comunità montane in quanto, non avendo più risorse umane disponibili e considerati i limiti del commissariamento, non sono state in grado di adempiere, entro i termini stabiliti, agli obblighi previsti dalla stessa legge regionale n. 14 del 2010.

Il comma chiarisce che il secondo periodo del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale, n. 14 del 2010, è da intendersi riferito al comma 2 del medesimo articolo 2 della stessa legge regionale n. 14 del 2010.

L'articolo 2 reca interventi nel settore sociale e del lavoro che, anche per il 2012, rappresentano il proseguimento di azioni già avviate con le precedenti manovre finanziarie, come ad esempio il finanziamento del fondo regionale per la non autosufficienza e le misure volte a favorire l'inclusione sociale mantenendo, e in alcuni casi incrementando, lo stanziamento del 2011.

I primi tre commi sono finalizzati rispettivamente al contrasto delle situazioni di emergenza nei settori socio-assistenziali e del lavoro, al finanziamento del fondo regionale della non autosuffi-

cienza ed all'inclusione sociale. In particolare, il comma 1 destina complessivamente euro 55.000.000 agli enti locali, di cui euro 25.000.000 per l'attivazione di cantieri comunali e ad azioni di rimboschimento mediante utilizzo di disoccupati o inoccupati ed euro 30.000.000 per il prosieguo delle azioni di contrasto alla povertà.

Il comma 2 individua le risorse che alimentano il fondo regionale per la non autosufficienza e le quantifica in complessivi euro 197.943.000 contro i 163.800.000 dell'anno 2011 con un incremento del 20 per cento. Fanno parte del fondo euro 142.900.00 quale stanziamento introdotto con la presente finanziaria, euro 10.543.534,40 quali economie di stanziamento del FNA 2009 e euro 26.500.00 del 2011 per l'attuazione del Programma 2011 da attuarsi nel 2012 per i piani personalizzati di cui alla legge n. 162 del 1998.

Il comma 3 stanziava risorse per la prosecuzione del programma di azioni dirette a favorire percorsi di inclusione sociale di giovani dimessi da strutture residenziali di cui all'articolo 17, comma 2 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, autorizzando per l'anno 2012 la spesa di euro 500.000. Consente inoltre l'utilizzo delle somme sussistenti in conto residui anche ai fini del soddisfacimento delle richieste riferite all'esercizio 2012.

Il comma 4 introduce misure per far fronte alle emergenze dell'economia isolana, stanziando all'uopo complessivi euro 46.500.000. In particolare si evidenziano gli interventi maggiormente rilevanti: attività di formazione e inserimento di persone disoccupate (euro 10.000.000), interventi da individuarsi nell'ambito del piano del lavoro (euro 9.500.000). Attraverso le misure 3.1, 3.4 e 3.10 del POR Sardegna 2000-2006 la Regione autonoma della Sardegna ha avviato l'erogazione dei servizi sperimentali per l'impiego che hanno segnato un'importante trasformazione nell'attività del sistema regionale dei servizi per il lavoro, introducendo figure professionali adeguate a far fronte alle trasformazioni subite dal mercato del lavoro. Con i servizi di orientamento, di incontro tra domanda e offerta di lavoro, di sostegno alla creazione di impresa e di inserimento lavorativo delle categorie più svantaggiate del mercato del lavoro, il sistema regionale ha iniziato ad offrire ai cittadini servizi di qualità, abbandonando la vecchia logica che privilegiava gli adempimenti burocratici rispetto all'erogazione di servizi che favorissero il grado di occupabilità degli utenti. La legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20, ha formalizzato l'impianto del sistema regionale dei servizi per il lavoro confermandone la necessità di erogazione (euro 11.500.000).

Il comma 5 prevede disposizioni volte a garantire la piena attuazione degli interventi previsti per l'occupazione e il lavoro i quali, sia per le caratteristiche peculiari inerenti i soggetti istituzionali coinvolti che per il tipo di procedimento amministrativo che porta all'erogazione delle somme, richiedono flessibilità nella programmazione delle risorse. Si procede, in particolare, attraverso la conservazione della validità degli atti assunti per una procedura di evidenza pubblica per l'erogazione di contributi, sovvenzioni o altri finanziamenti, non rientranti nel campo di applicazione del codice degli appalti, pubblicata in corso d'anno senza però addivenire, entro il 2011, ad una graduatoria delle proposte di progetto pervenute. Le fasi di tali procedimenti amministrativi richiedono, infatti, l'interlocuzione con vari attori istituzionali e tempi di espletamento che non danno garanzie di conclusione entro l'anno. La mancata possibilità di impegno delle relative somme causerebbe di fatto un doppio effetto negativo dovuto da un lato alla mancata certezza della situazione giuridica in capo ai partecipanti al bando, i quali possono vedersi pregiudicata la possibilità di finanziamento di una proposta di progetto a causa del protrarsi della durata del procedimento amministrativo oltre l'anno, e dall'altro rendono inefficace ed inefficiente l'azione dei diversi operatori della PA impegnati nell'espletamento del procedimento.

L'articolo 3¹ reca norme di contenimento della spesa introducendo, da un lato, meccanismi di

¹ Ai sensi dell'articolo 34 bis del Regolamento i commi 4, 24, 25, 28 e 30 sono stati oggetto di provvedimento di stralcio, mentre il comma 9 è stato dichiarato inammissibile, pertanto la numerazione dei commi dell'articolo 3 non segue la descrizione contenuta nella relazione.

risparmio nelle spese di funzionamento dell'Amministrazione, del Consiglio regionale, degli enti e delle agenzie, e dall'altro lato prevedendo norme di semplificazione di procedure volte a rendere più celere l'azione amministrativa.

Il comma 1 prevede la decadenza automatica dei direttori generali delle aziende ospedaliere qualora gli stessi non perseguano gli obiettivi attribuiti dall'Amministrazione regionale e l'equilibrio di bilancio.

Il comma 2 prevede, al fine di accelerare la spendita delle risorse di provenienza comunitaria, una sanzione per il personale dirigente che non consenta di rispettare i vincoli imposti dall'Unione europea per l'utilizzo delle risorse comunitarie anche al fine di scongiurare il disimpegno automatico con conseguente perdita delle risorse medesime.

Il comma 3 prevede la razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali. In particolare, la norma si rende necessaria a seguito dell'emanazione del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale all'articolo 16 ha disposto, per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, l'obbligatorietà dell'esercizio in forma associata di tutte le funzioni amministrative e di tutti i servizi pubblici loro spettanti, mediante la costituzione di unioni di comuni con una popolazione di norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti qualora i comuni appartengano o siano appartenuti a comunità montane.

L'articolo 14, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dalla norma su indicata, ha disposto, per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e inferiore a 5.000 abitanti ovvero a 3.000 abitanti qualora i comuni appartengano o siano appartenuti a comunità montane, l'esercizio obbligatorio in forma associata delle sei funzioni fondamentali previste all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e ha stabilito come limite minimo demografico una popolazione di 10.000 abitanti.

Inoltre, lo stesso articolo 16 del decreto legge n. 138 del 2011 ha disposto sostanziali modifiche nella composizione degli organi di governo dei comuni e delle province.

Poiché le disposizioni legislative anzidette si applicano anche alle regioni a statuto speciale, nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, occorre tenere conto di tali prescrizioni, integrandole con la vigente normativa regionale in materia e con la specificità dei comuni sardi.

Come noto, senza una siffatta legge regionale si applicano anche in Sardegna le norme statali che poco si attagliano alla realtà sarda, creando conseguentemente degli squilibri sia sotto il profilo ordinamentale che finanziario nei comuni.

Il comma 4 prevede, al fine di promuovere e favorire il processo di riordino del sistema delle autonomie locali, l'istituzione presso l'Assessorato degli enti locali, dell'Osservatorio regionale delle autonomie locali. L'osservatorio si farà carico di predisporre strumenti di monitoraggio, raccolta e diffusione delle informazioni inerenti l'attività degli enti locali.

Con il comma 5, al fine di consentire l'accelerazione delle procedure di dismissione dei beni di proprietà dell'Amministrazione regionale, in ossequio ai principi di economicità, efficacia ed efficienza cui deve improntarsi l'azione amministrativa, si propone la riscrittura dell'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35 (Alienazione di beni patrimoniali). Infatti il testo normativo vigente si è dimostrato, nella sua applicazione pratica, non del tutto adeguato rispetto alle esigenze di tempestiva valorizzazione del patrimonio regionale.

La predisposizione annuale di un programma di dismissioni avente proiezione quinquennale appare una semplice duplicazione dell'elenco annuale dei beni immobili per i quali si intende avviare

la procedura di dismissione. Si ritiene sufficiente la predisposizione del solo elenco annuale, da presentare ogni anno a cura della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di demanio e patrimonio.

Considerato il costante flusso di acquisizioni degli immobili da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, nonché la recente procedura di acquisizione dei beni dei soppressi enti strumentali (legge regionale n. 7 del 2005), è necessario poter aggiornare in qualunque momento il precitato elenco, qualora la Giunta regionale ne ravvisi l'opportunità. L'introduzione di un termine per il rilascio del parere della Commissione consiliare consentirebbe di ridurre i tempi per l'alienazione dei beni.

Si ritiene che il metodo di cui all'articolo 73 lettera c) del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la vendita degli immobili, sia un metodo più celere per l'espletamento delle gare.

La determinazione del prezzo a base d'asta, nei casi di asta andata deserta, così come stabilito dall'articolo 591 del Codice di procedura civile, consentirebbe di determinare automaticamente la nuova base d'asta.

Si ritiene superfluo il richiamo alla licitazione privata in quanto il ricorso ai sistemi previsti dalla presente normativa, consente comunque di assicurare il rispetto dei principi di economicità, tempestività, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e pubblicità.

È apparso opportuno rimodulare l'aspetto del ricorso al sistema della trattativa privata, svincolata da particolari formalità, nonché chiarire i casi inerenti il ricorso alla trattativa diretta, ossia la facoltà dell'amministrazione di negoziare direttamente con un unico soggetto.

Nel caso della vendita diretta, in cui si annovera la vendita dei fabbricati ed alloggi adibiti ad uso abitazione, la previsione di due diverse modalità di pagamento consentirebbe da un lato agli attuali occupanti degli immobili, che vantano situazioni ormai consolidate negli anni, di poter più agevolmente procedere all'acquisto degli immobili e dall'altro all'amministrazione di poter confidare in una dismissione degli stessi, attenuando le probabilità di un contenzioso sulle procedure in menzione.

Si tratta in sostanza di applicare anche ai fabbricati ed alloggi ad uso abitazione della Regione il disposto di cui al comma 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 560.

Nel corso degli anni si è riscontrata la difficoltà di procedere all'alienazione degli immobili regionali anche per la presenza negli stessi di abusi edilizi non sanabili, per la scadenza dei termini per la presentazione delle istanze di sanatoria.

Pertanto, al fine di ovviare a tale problematica e consentire di procedere all'alienazione, si è reso necessario prevedere l'estensione delle disposizioni contenute nell'articolo 40, commi quinto e sesto, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali), anche alle alienazioni degli immobili di proprietà dell'Amministrazione regionale. Si rappresenta che tale disposizione è prevista ai sensi dell'articolo 2, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i trasferimenti "di immobili di proprietà di enti di assistenza e previdenza e delle amministrazioni comunali".

Infine si prevede la destinazione di parte delle risorse derivanti dall'alienazione del patrimonio disponibile all'acquisizione di immobili da utilizzare per fini istituzionali.

I commi 6 e 7 dettano criteri per la riduzione della spesa per missioni, in linea con gli obiettivi di contenimento della spesa dettati a livello centrale.

I commi 8 e 9 prevedono l'adozione da parte della Giunta regionale di una delibera finalizzata

alla riduzione e razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'apparato amministrativo e l'applicazione di criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa anche da parte del Consiglio regionale, nel rispetto dei propri regolamenti.

I commi 10 e 11 introducono sistemi virtuosi nella gestione dei bilanci degli enti e delle agenzie prevedendo, per la prima volta, l'obbligo del pareggio del bilancio per gli enti in contabilità economica e del pareggio finanziario per quelli che applicano la legge regionale n. 11 del 2006 e prevedendo annualmente l'adozione di apposite direttive da parte della Giunta regionale. Tale scelta discende anche dalla necessità di gestire in maniera oculata le risorse disponibili nell'ottica del rispetto dei limiti di spesa imposti dal patto di stabilità interno.

Il comma 12 prevede, anche alla luce delle osservazioni governative, un contenimento della spesa per gli incentivi all'esodo anticipato che, in prospettiva, permetterà una riduzione delle piante organiche ed un conseguente risparmio di risorse, si da eliminare l'autorizzazione di maggiore spesa di 4 milioni di euro. È abrogata la disposizione di cui all'articolo 9, comma 6, della legge regionale n. 16 del 2011 che prevede la cumulabilità con altri redditi.

Il comma 13 dispone, ai fini di una razionalizzazione dei passaggi contabili, che gli oneri relativi al personale proveniente dai servizi ripartimentali dell'agricoltura di cui all'articolo 7 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16, siano a carico del bilancio della Regione riducendo, pertanto, dello stesso importo, il contributo di funzionamento destinato alle agenzie assegnatarie del personale medesimo.

Il comma 14 intende intervenire, in condivisione con le province, nella procedura di spesa prevista dall'articolo 29 della legge regionale n. 20 del 2005, giacché l'attuale formulazione in fase gestionale ha creato non poche difficoltà. La nuova formulazione consentirà il possibile utilizzo delle risorse assegnate anche in termini di cofinanziamento di progetti regionali, statali ovvero comunitari volti a promuovere maggiori e più efficaci interventi in favore del target dei soggetti individuati (lavoratori in cassa integrazione guadagni, in mobilità o disoccupati di lunga durata).

Il comma 15 introduce meccanismi più flessibili per la determinazione dei contributi ad enti ed organismi operanti nel settore della sicurezza sociale, prevedendo che le modalità di quantificazione, erogazione e rendicontazioni degli stessi vengano stabilite con deliberazione della Giunta regionale, anziché con legge.

I commi 16, 17, 18, 19 e 20 pongono in capo all'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio l'affidamento, tramite procedure selettive di evidenza pubblica, a soggetti privati specializzati nel settore, le attività di recupero dei crediti e l'eventuale successiva declaratoria di inesigibilità, la cui definizione di criteri, presupposti e procedure è attribuita alla Giunta regionale. All'uopo sono stanziati risorse pari a euro 300.000 per gli anni 2012, 2013 e 2014. La soppressione dell'Agenzia ARASE, che iniziava a gestire e coordinare la politica di recupero dei crediti dell'Amministrazione ha ricondotto in capo ai singoli assessorati la materia, causando non poche problematiche sia per l'enorme consistenza degli stessi che per le difficoltà, anche strutturali, ad affrontare il recupero.

Si ritiene che un coordinamento in capo ad un unico soggetto possa, fermo restando in capo agli assessorati l'accertamento del credito, conseguire un più efficace risultato dell'azione amministrativa.

Comma 21. L'attuale formulazione dell'articolo 1 prevede che ai soggetti disabili partecipanti alle sopradette attività siano riconosciute le indennità previste dalle norme sulla formazione professionale e il rimborso delle spese per il trasporto. L'applicazione di tale criterio comporta in primo luogo difficoltà nella fase di programmazione annuale delle risorse da destinare all'intervento dei tirocini

formativi a causa della variabilità dei parametri utilizzati. Inoltre l'utilizzo di diversi parametri quali, indennità di presenza, mensa e trasporto, secondo le linee guida della formazione professionale, comporta un notevole appesantimento dell'istruttoria specialmente nella fase di erogazione dei rimborsi. Si propone pertanto la modifica dell'articolo 1, comma 6 della legge regionale n. 20 del 2002, prevedendo un'unica indennità di partecipazione forfettaria su base oraria ai portatori di handicap partecipanti ad attività di tirocinio, soluzione che permetterebbe una migliore programmazione delle risorse e una notevole semplificazione delle procedure.

Comma 22. Il Governo, come è noto, ha impugnato le disposizioni di cui all'articolo 18 comma 20, della legge regionale n. 12 del 2011 in quanto si chiedono informazioni già in possesso delle pubbliche amministrazioni.

Pur essendo l'intento della Regione quello di non di ricevere informazioni già conosciute dalla PA, ma quello di acquisire ulteriori elementi conoscitivi per poter quantificare e monitorare l'impatto dell'agevolazione in parola sul bilancio regionale si cerca, con la presente norma, di fugare ogni dubbio al fine di far cessare la materia del contendere.

Il comma 23 detta disposizioni in merito all'erogazione dei trasferimenti dal fondo competitività e sviluppo destinati alla realizzazione di opere pubbliche, assimilando la procedura a quella per i finanziamenti in delega, definita con la legge regionale n. 5 del 2007. Ciò al fine di dilazionare l'erogazione della spesa nel tempo secondo le effettive esigenze di cassa dettate dagli stati di avanzamento dei lavori, pur garantendo l'assolvimento complessivo dell'impegno.

Il comma 24 detta modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006, che conferisce funzioni e compiti agli enti locali. All'articolo 47, comma 3, allo stato attuale, sono esclusivamente in capo alle province le funzioni amministrative in materia di misure di conservazione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, come modificato e integrato dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120. In tali misure sono compresi i piani di gestione della rete Natura 2000, che nel corso di questi ultimi anni sono stati predisposti e approvati dai comuni interessati, e solo in alcuni casi dalle province in associazione con i comuni, e quindi con il loro consenso. Nell'ottica del principio di sussidiarietà, al fine di consentire anche ai comuni la gestione dei propri territori, si inserisce la presente norma che consente la prosecuzione di un percorso logico già in corso.

Il comma 25 introduce modifiche alla legge regionale n. 21 del 1999 relativa al trasferimento alle province delle funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante prevedendo tra le funzioni esercitate dalle province anche quelle relative agli interventi di derattizzazione e la lotta contro gli artropodi nocivi.

Al riguardo, nel richiamare l'ambito di applicazione della legge regionale n. 21 del 1999, si precisa che la stessa, sotto il profilo strettamente letterale, si riferisce in modo esclusivo alla materia del controllo e della lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante.

Tuttavia, in sede applicativa, superando un'interpretazione meramente formale e letterale per operarne una sistematica ed adeguata alla luce della ratio dell'impianto normativo, i fondi trasferiti annualmente dall'Amministrazione regionale, per omogeneità della materia d'intervento e per unitarietà degli interventi previsti, sono stati utilizzati dalle amministrazioni provinciali, oltre che per le finalità espressamente indicate, anche per gli interventi di derattizzazione e lotta contro gli artropodi e altri insetti nocivi, volti al perseguimento delle medesime finalità richiamate dalla norma.

Il comma 26 pone in capo all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale la competenza di erogazione del contributo annuo all'Associazione Gesù Nazareno di Sassari, associazione che come noto si occupa non di sicurezza sociale, ma di riabilitazione di soggetti portatori di di-

sabilità psichica e assistenza sanitaria in ambito residenziale e semiresidenziale (RSA).

Il comma 27 prevede una ulteriore proroga per regolarizzazione dei rapporti locativi di cui al comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, concernente "disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica".

Comma 28. Il processo di soppressione delle comunità montane sancito dall'articolo 11 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, è ormai quasi concluso. A fronte di ventiquattro comunità montane esistenti alla data di entrata in vigore della predetta legge solo tre sono tuttora in essere, in gestione commissariale regionale, di cui due con personale in pianta organica. Poiché la normativa surrichiamata non ha previsto alcun percorso alternativo di ricollocazione del personale qualora non si raggiunga l'intesa di cui all'articolo 11 predetto, si rende necessario, al fine di agevolare la cessazione definitiva delle comunità montane proporre una disposizione che disponga l'assegnazione d'ufficio a un ente fra quelli individuati dallo stesso articolo 11. Gli enti assegnatari del predetto personale beneficeranno dei contributi previsti dall'articolo 10, comma 4, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, e successive modifiche.

Comma 29. La norma disciplina i tempi e la procedura per il rimborso dell'imposta regionale sugli aerei mobili e unità da diporto dichiarata incostituzionale con sentenza 21216 del 17 giugno 2010 della Corte costituzionale. Ciò al fine di evitare possibili contenziosi alla scadenza dei termini previsti per la richiesta di rimborso in quanto la sentenza della Corte ha efficacia retroattiva.

Comma 30. Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, contenente disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di nominare un responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e di organizzare il servizio di prevenzione e protezione individuandone gli addetti e il responsabile tra personale interno o esterno all'Amministrazione. La legge non ammette assenze, seppure temporanee, di tali figure per la cui mancata nomina sono previste sanzioni anche penali a carico del datore di lavoro. Il RSPP e gli ASPP devono possedere capacità e requisiti professionali specifici e tassativamente previsti dalla legge.

Finora il datore di lavoro si è avvalso di personale esterno all'Amministrazione regionale con incarichi a termine che non solo non consentono di garantire la continuità del servizio in termini di conoscenze ed esperienza acquisite in ambito regionale dai professionisti esterni, ma comportano, altresì, un onere economico non indifferente.

L'Amministrazione regionale sta da tempo adoperandosi per rendere possibile l'affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e degli addetti (ASPP) a personale interno alla propria organizzazione al fine di assicurare la necessaria continuità del servizio, di mantenere all'interno dell'Amministrazione stessa l'esperienza e le competenze maturate dai professionisti e, soprattutto, al fine di diminuire in maniera rilevante l'entità della spesa.

Considerati la complessità dei compiti (i siti regionali sono circa 180 e i dipendenti circa 4.200) e le conseguenti responsabilità poste in capo al RSPP e agli ASPP si rende necessario riconoscere una loro specifica posizione, come la legge stessa prevede, anche in relazione al riconoscimento di una idonea indennità di funzione.

È in corso, infatti, una riorganizzazione della gestione dell'emergenza che interessa oltre 500 dipendenti incaricati a svolgere i compiti previsti dal nuovo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La riorganizzazione si sta sviluppando in particolare sui seguenti punti:

- gestione dell'emergenza più opportunamente organizzata sia in termini di articolazione dei compiti tra responsabile e addetti, sia in termini di utilizzo della rete di informazione dei responsabili

dell'emergenza che garantisca il reciproco scambio di informazioni tra il datore di lavoro e tutti i responsabili dell'emergenza;

- accrescimento dell'efficacia delle attività di prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro.

Per rendere effettiva la riorganizzazione in atto, sono indispensabili l'assunzione piena dei propri compiti e delle proprie responsabilità da parte dei responsabili e degli addetti all'emergenza e una loro costante e fattiva collaborazione con il servizio.

Per questo si ritiene opportuno dare maggior risalto al loro ruolo attraverso un riconoscimento economico delle importanti funzioni che essi sono chiamati a svolgere, con l'istituzione di un'indennità mensile.

Tale indennità rappresenterebbe il giusto riconoscimento:

- della funzione, delle attività e delle responsabilità poste in capo agli incaricati;
- dell'aggravio del carico di lavoro in capo agli stessi che devono attendere anche alle normali attività dell'ufficio;
- della richiesta presentata sia dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sia dagli stessi incaricati.

Il comma 31 proroga al 2013 la disposizione di cui all'articolo 18, comma 42, della legge regionale n. 12 del 2011. Con tale norma la Regione ha dato attuazione all'articolo 3, comma 19, del decreto legge n. 78 del 2010 che prevede il divieto di capitalizzare società che presentino perdite per 3 esercizi consecutivi. Le conseguenze pratiche della nuova norma rischiano di compromettere pesantemente il funzionamento di alcune partecipate regionali (ad esempio Carbosulcis Spa, Igea Spa, Fluorite di Silius Spa e il pagamento degli stipendi a circa 900 dipendenti) a causa dell'efficacia immediata della norma, che non consente il proseguimento di attività non coperte da convenzione e per le quali si interveniva a titolo di copertura perdita. Il rinvio dell'applicazione del comma 42 dell'articolo 18 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12, appare necessario al fine di consentire tra la Regione e le sue partecipate la stipula di convezioni per le prestazioni effettuate e non coperte da convenzione.

L'articolo 4 reca autorizzazioni di spesa in vari settori.

Il comma 1 destina complessivi euro 150.000.000, di cui euro 38.000.000 a valere sulla contabilità speciale di cui alla legge n. 402 del 1994, alla realizzazione di un gasdotto destinato all'importazione di gas naturale dall'Algeria all'Italia attraverso la Sardegna (Progetto GALSI).

Il comma 2 determina l'ammontare del fondo unico degli enti locali nella misura di euro 580.000.000, di cui euro 510.300.000 destinati ai comuni ed euro 69.700.000 alle province.

Una quota di tale fondo, pari a euro 6.000.000, è destinata, dal comma 3, alla pulizia e manutenzione dei corsi d'acqua. Tale esigenza nasce dalla necessità di garantire la sicurezza delle popolazioni e dei territori. Spesso infatti si assiste alla non adeguata funzionalità delle opere idrauliche ovvero del reticolo idrografico naturale. Risulta necessario che in essi vengano invece ripristinate idonee condizioni di deflusso mediante l'esecuzione di interventi di manutenzione. Tali interventi devono avere finalità di manutenzione e caratteristiche tali da non comportare alterazioni sostanziali dello stato dei luoghi. Gli stessi devono porsi come obiettivo il mantenimento e il ripristino del buon regime delle acque, il recupero della funzionalità delle opere idrauliche e la conservazione dell'alveo fluviale nel rispetto dei valori paesaggistici e ambientali e salvaguardando ove possibile la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari, secondo quanto stabilito nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993.

Come noto la recente disciplina di cui alla legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, ha conferito ulteriori funzioni agli enti locali, tra cui i compiti e le funzioni relativi agli interventi di difesa del suo-

lo e di prevenzione del rischio di frana e/o idrogeologico, ivi compresa la pulizia e la manutenzione dei corsi d'acqua naturali o inalveati, compiti e funzioni che spesso non vengono adeguatamente svolti dagli enti locali interessati.

Con la presente norma si vuole sottolineare l'importanza di tali interventi vincolando quota parte del Fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007 al fine di consentire lo svolgimento di tali compiti. La norma prevede che con apposita direttiva della Giunta regionale verranno stabiliti i criteri di ripartizione e le principali linee di intervento in modo tale da indirizzare in termini unitari e omogenei in tutto il territorio regionale l'azione nel settore della difesa del suolo.

Comma 4. In considerazione dell'importanza e dei risultati conseguiti dall'intervento finalizzato al recupero dei centri storici attraverso programmi di riqualificazione, recupero e valorizzazione urbana, la norma stanziava per un'ulteriore periodo di 11 anni risorse per 15 milioni di euro annui.

Comma 5. Stanziava 500.000 euro per l'allestimento e l'organizzazione di servizi della protezione civile.

Il comma 6 destina l'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, alla realizzazione di un programma di interventi a favore di comuni e loro forme associate per l'acquisizione di strumenti, dati territoriali e catastali di loro utilità finalizzata a migliorare la gestione e la pianificazione del territorio.

Il comma 7 stanziava risorse per lo svolgimento di attività in materia di politiche comunitarie e, in particolare, nel campo degli aiuti di Stato. Recenti episodi (comparto agricolo, gestione servizio idrografico integrato, consorzi industriali) hanno confermato, infatti, la necessità di disporre di idonee professionalità che possano favorire la positiva conclusione delle procedure pendenti innanzi alla Commissione europea.

Il comma 8 individua la copertura della quota di cofinanziamento regionale al Piano di sviluppo rurale, pari a euro 13.070.000, posta nel 2012 a carico del fondo di competitività e sviluppo.

Con l'operazione contabile di cui ai commi 9 e 10 vengono recuperate e riprogrammate risorse inutilizzate a favore delle imprese dei settori dell'artigianato e del turismo per gli importi rispettivamente di euro 33.750.000 di cui euro 3.750.000 a favore dell'artigianato artistico, e di euro 15.000.000.

Il comma 11 destina euro 100.000 alla gestione operativa del sistema informatico di supporto al Servizio delle attività estrattive e della sua evoluzione, al fine di poterlo integrare con il Sistema informativo ambientale (SIRA), cui devono pervenire i dati di rilevanza ambientale in ottemperanza alle direttive contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 53/35 del 4 dicembre 2009.

Tali fondi consentiranno, inoltre, lo sviluppo di alcune funzionalità critiche per la gestione amministrativa degli atti relativi ai titoli minerari e ai rifiuti delle industrie estrattive consentendo, in particolare, lo sviluppo di una funzionalità di raccolta delle statistiche minerarie da trasmettere all'ISTAT e al Ministero dello sviluppo economico, su base periodica, e l'adeguamento del sistema per la gestione delle attività di cui al decreto legislativo n. 117 del 2008 che dispone in materia di prevenzione e riduzione degli effetti negativi sull'ambiente conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive.

Con il comma 12 sono stanziati euro 4.500.000 per l'anno 2012 per il proseguimento dell'attività di bonifica dei siti inquinati dalle pregresse attività estrattive. Tra queste, in particolare, a seguito della sentenza di fallimento della Sardinia Gold Mining Spa, titolare della concessione mineraria Santu Miali, in territorio dei Comuni di Serrenti e Furtei, si è venuta a creare nell'area estrattiva una situazione di emergenza ambientale dovuta alla presenza di discariche di materiali di escavazione e strutture di deposito di rifiuti derivanti dai processi di arricchimento dei minerali, contenente reagenti di tratta-

mento e metalli pesanti. Inoltre, gli scavi effettuati nell'esercizio dell'attività mineraria sono soggetti, durante gli eventi di pioggia, a ricolmarsi d'acqua ad elevata acidità. La Regione, al fine di evitare possibili danni ambientali per travaso di sostanze pericolose nel territorio, ai sensi dell'articolo 250 del decreto legislativo n. 152 del 2006, è subentrata con funzione sostitutiva al soggetto obbligato non più in grado di adempiere agli obblighi di legge connessi alla messa in sicurezza del sito.

Il comma 13 destina euro 1.500.000 per l'anno 2012 all'espletamento di un bando finalizzato alla diffusione e produzione di energia termica da fonte rinnovabile.

Il comma 14 destina euro 100.000 al coordinamento regionale per gli sportelli unici istituito presso l'Assessorato regionale dell'industria - Servizio affari generali e promozione dello sviluppo industriale - al fine di continuare il supporto alle pubbliche amministrazioni e agli imprenditori sulle tematiche SUAP tramite attività quali: il servizio di risposta a quesiti "l'esperto risponde", il continuo aggiornamento della modulistica unica SUAP, l'aggiornamento della banca dati dei procedimenti SUAP e gli incontri, i seminari tematici e l'animazione territoriale. Tali attività sono sino ad ora state garantite con risorse POR 2000-2006 e con risorse liberate POR 2000-2006, ma non sono ammissibili a valere sul POR 2007-2013. Tale supporto è particolarmente urgente per il 2012 in quanto a settembre 2011 è entrata definitivamente in vigore la riforma nazionale sul SUAP (decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010) che modifica notevolmente l'iter autorizzativo per le imprese e impone l'invio e la gestione unicamente telematica delle pratiche.

Il comma 15 consente di ampliare le finalità del contributo destinato al Consorzio industriale della Valle del Tirso (UPB S06.03.020 - cap. SC06.0615) consentendone un utilizzo maggiormente aderente alle esigenze organizzative. Il Commissario liquidatore ha infatti sottolineato che il completamento della sede del centro servizi del Consorzio medesimo non sarebbe un investimento produttivo in quanto la struttura sarebbe sovradimensionata rispetto alle attuali e future esigenze, ed ha nel contempo richiesto che i fondi residui del finanziamento sopra richiamato venissero destinati all'ampliamento della piattaforma per la raccolta differenziata rifiuti, di proprietà consortile. È stato inoltre evidenziato che, considerato il sovradimensionamento della struttura, una sua partizione consentirebbe di ricavare ambienti diversi per poi metterli in vendita o darli in affitto agli operatori economici, alcuni dei quali sarebbero interessati ad acquistarli nello stato in cui si trovano (rustico).

La piattaforma per la quale si propone l'ampliamento è una struttura funzionante, collocata in una posizione baricentrica, ma a causa delle ridotte dimensioni viene utilizzata da un bacino di utenza piuttosto ristretto. Il suo ampliamento consentirebbe un utilizzo anche da parte di società posizionate fuori dal bacino.

Il finanziamento di cui al comma 16 pari a euro 2.979.000.00 è finalizzato al supporto della gestione liquidatoria della società controllata Fluorite di Silius.

Il comma 17 modifica la destinazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 14, della legge 5 marzo 2008, n. 3, finalizzandola all'implementazione di un piano di sorveglianza e monitoraggio delle malattie infettive e diffuse della fauna selvatica.

Con il comma 18 sono stanziati euro 230.000 per la realizzazione di interventi di manutenzione informatica urgenti per garantire presso le direzioni generali il regolare funzionamento di tutti i servizi, con l'eventuale sostituzione dei componenti difettosi o guasti. Alcuni di questi interventi di manutenzione sono particolarmente critici e talvolta urgenti per consentire sia l'erogazione dei servizi che per il mantenimento e la sicurezza dei dati trattati.

Il comma 19 modifica la destinazione dell'autorizzazione di spesa finalizzata alla costruzione di un nuovo Palazzetto dello sport di Cagliari verso la riqualificazione e il completamento di impianti sportivi già esistenti, d'intesa con il comune interessato.

Con il comma 20 prosegue il supporto a garanzia delle azioni a sostegno del nuovo Piano industriale del gestore del Servizio idrico integrato volte ad assicurare la continuità del servizio pubblico di interesse generale ed il riequilibrio, nel breve periodo, del ciclo economico e finanziario della gestione, autorizzando per ciascuno degli anni 2012 e 2013 una spesa di euro 50.000.000.

Il comma 21 contiene l'adeguamento alla legge n. 311 del 2004, articolo 1, comma 158, che prevede che i trattamenti economici previdenziali aggiuntivi dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto siano da considerare obbligazioni contrattuali a carico del datore di lavoro.

Il comma 22, con riferimento all'articolo 32, commi 4 e 13, della legge regionale n. 8 del 1997, intende individuare esattamente gli organismi operanti nel settore della sicurezza sociale considerando le ragioni che hanno dato origine alla loro istituzione e assegnando a ciascuno di essi il relativo contributo. Gli enti storici di sicurezza sociale finanziati dalla legge regionale in argomento sono quelli ricompresi nella tabella B del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e si occupano di rappresentare nelle sedi istituzionali e di tutelare gli interessi morali e materiali di specifiche categorie di persone; non rientra nella loro missione la prestazione diretta di cura e assistenza. Si tratta di enti che operano in tutto o in parte nelle materie contemplate dal decreto medesimo e per le quali le funzioni amministrative sono state trasferite o delegate alle regioni o attribuite agli enti locali. Gli enti sopraindicati non sono tra quelli soppressi dallo stesso decreto, ma sono stati sottoposti ad una particolare procedura descritta agli articoli 113 e 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. La Regione, a seguito dell'attribuzione delle funzioni di cui sopra, avvenuta con il decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1984, n. 92, di attuazione dello Statuto, si è dovuta far carico del finanziamento delle attività svolte dalle sezioni dei predetti enti che operano sul proprio territorio e, per questa ragione ha disposto con apposita legge regionale l'assegnazione di un contributo annuo a ciascuno di essi per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali.

Con la presente norma si intende distinguere esattamente le due categorie di enti sopra definite, gli enti storici di sicurezza sociale e l'ente che si occupa più propriamente di cura e assistenza a persone disagiate, in modo che possa, con successivi atti di natura amministrativa, essere individuato il ramo dell'Amministrazione regionale competente alla gestione dei rispettivi contributi (Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, i primi, e Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, il secondo). Le risorse derivanti da tale trasferimento di competenze permangono nella titolarità dell'Assessorato per essere utilizzate, in via sperimentale, nell'attuazione di politiche innovative in favore dei cittadini che sfocino in aumentati servizi in favore della collettività.

Il comma 23 dispone uno stanziamento di euro 17.000.000 finalizzato a politiche di tutela della famiglia.

Il comma 24 destina euro 5.000.000 per la riallocazione in altre strutture delle attività e delle funzioni svolte dal Ministero della difesa negli immobili da trasferire alla Regione ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto speciale per la Sardegna e delle intese istituzionali sottoscritte in data 10 novembre 2006 e 28 marzo 2007.

Il comma 25 prevede la copertura per gli accordi integrativi della medicina generale e di pediatria.

Comma 26. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 15 del 1965 tutti i dipendenti direttamente assunti dalla Regione sono stati obbligatoriamente iscritti al FITQ ponendo a loro carico la contribuzione pari al 5 per cento sulla retribuzione lorda (identica a quella posta a carico della Regione fino al 2006, anno in cui la stessa viene aggiornata al 7,50 per cento). Il FITQ provvede all'erogazione di prestazioni obbligatorie per legge, per coloro che hanno almeno 15 anni di iscrizione, quali la corresponsione del TFR l'assegno integrativo della pensione e conseguente reversibilità, non-

ché di prestazioni facoltative (es. piccoli prestiti da considerarsi quale forma di investimento del fondo). Relativamente al TFR è doveroso rammentare che per lo stesso trovano applicazione le disposizioni statali in materia che pongono a carico del datore di lavoro un contributo pari al 6,91 (inferiore di appena lo 0,59 di quello attualmente a carico della Regione. Dal 1° gennaio 2012 le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2011 riprenderanno i loro effetti, anche negativi, se non si provvede a dare la necessaria copertura finanziaria, non prevista dal surrichiamato articolo. Infatti verrebbe meno la possibilità di erogare gli assegni integrativi al personale cessato (pensionati) e il dovuto TFR e assegno integrativo ai dipendenti che da tale data andranno in pensione. Il comma prevede, pertanto, l'onere che deriva dall'applicazione dell'articolo 12 valutato in annui:

- euro 28.000.000 per l'assolvimento delle prestazioni obbligatorie e, quindi, garanzie di diritti acquisiti;
- euro 9.360.000 per la copertura del contributo obbligatorio da destinare all'indennità di fine rapporto, così come disposto dall'articolo 12, comma 10, della legge n. 122 del 2010.

Gli articoli 5 e 6 sono rispettivamente la norma di copertura finanziaria e la norma di entrata in vigore della legge.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Disposizioni di carattere istituzionale e finanziario

1. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, rispetto all'annualità 2009, in prosieguo alle manovre finanziarie 2010 e 2011, l'incremento delle sotto elencate quote di partecipazioni erariali devolute derivante dal loro naturale andamento è determinato nella misura accanto alle stesse indicata:

- | | |
|---|-------------|
| a) Imposta sul reddito (IRE) | |
| euro | 543.000.000 |
| b) Imposta sul reddito delle società (IRES) | |
| euro | 54.000.000 |
| c) Imposta di fabbricazione | |
| euro | 9.000.000 |
| d) Proventi derivanti da nuove partecipazioni | |
| euro | 353.000.000 |
| e) Imposta sul valore aggiunto | |
| euro | 333.000.000 |
| f) Imposte sostitutive | |
| euro | 7.000.000 |

2. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2011 stimato in complessivi euro 800.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie per spese d'investimento così come indicate dall'articolo 3, commi 16-21 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2012 delle seguenti autorizzazioni per l'importo accanto alle stesse indicato:

- euro 500.000.000 ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009);
- euro 165.759.000 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006);
- euro 134.241.000 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005).

3. La contrazione dei mutui di cui al comma 1 è effettuata, sulla base delle esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 57.273.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).

4. Nelle tabelle A e B sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti che si prevede possano essere approvati nel corso dell'esercizio 2012; i relativi stanziamenti sono determinati come segue:

a) fondo speciale per spese correnti (UPB S08.01.002)

Fondi regionali (cap. SC08.0024)

2012	euro	---
2013	euro	24.105.000
2014	euro	40.000.000

b) fondo speciale per spese di investimento (UPB S08.01.003)

Fondi regionali (cap. SC08.0034)

2012	euro	---
2013	euro	---
2014	euro	---

5. Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rinviano alla legge finanziaria la loro quantificazione, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), sono determinate, per gli anni 2012-2014 nella misura indicata nell'allegata tabella C.

6. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 11 del 2006, sono determinate, per gli anni 2012-2014, nella misura indicata nell'allegata tabella D.

7. I proponenti delle istanze per il rilascio delle autorizzazioni uniche emesse ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei setto-

ri economico e sociale), e dell'articolo 1, comma 17 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010), sono tenuti al pagamento degli oneri istruttori, determinati con deliberazione della Giunta regionale. Tali oneri sono dovuti anche per le autorizzazioni emesse in data precedente alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli oneri istruttori non sono dovuti nel caso in cui il proponente sia un ente pubblico. Le entrate derivanti da tali oneri istruttori sono destinate, con decreto dell'Assessore competente in materia di bilancio, alle attività di supporto nella predisposizione del Piano energetico regionale e per l'istruttoria delle istanze in materia di fonti energetiche rinnovabili.

8. Fermo restando quanto disposto all'articolo 15, comma 21, della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), le risorse sussistenti nel conto dei residui del capitolo SC06.0763 (UPB S06.03.029) e non spese alla data del 31 dicembre 2011 possono essere utilizzate nell'esercizio 2012 anche mediante rimodulazione dei relativi impegni di spesa e ridefinizione dei beneficiari, ai fini dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni in materia di aree industriali di cui all'articolo 7, comma 38, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), e alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali).

9. Gli stanziamenti autorizzati in conto dell'UPB S01.03.010 (cap. SC01.0628) possono essere utilizzati anche per incrementare le risorse di cui alla legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 (Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna).

10. Alla definizione dell'ammontare delle risorse destinate ai pacchetti integrati di agevolazione (PIA) possono concorrere gli stanziamenti autorizzati nelle varie leggi di incentivazione relative ai settori produttivi interessati nei PIA medesimi.

11. Per la realizzazione degli interventi di ripristino delle infrastrutture degli enti locali di cui alla legge regionale 17 dicembre 1999, n. 26 (Interventi urgenti conseguenti alle alluvioni del 1999), il termine di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011), è ulterior-

mente prorogato al 30 giugno 2012.

12. Le somme stanziare in conto competenza del bilancio della Regione destinate al finanziamento del fondo sanitario regionale, quota indistinta, sono impegnate, a decorrere dall'anno 2011, entro il 31 dicembre di ogni anno a favore delle aziende sanitarie nel loro complesso e, successivamente, in fase di liquidazione ripartite tra le stesse aziende.

13. Per garantire la copertura di spesa dei bandi relativi all'erogazione di contributi e sovvenzioni non perfezionati nell'esercizio di competenza, in termini di impegnabilità ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 6 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), possono essere utilizzate le risorse stanziare nell'esercizio successivo.

14. Gli stanziamenti iscritti in bilancio quali contributi di funzionamento a favore di enti e agenzie regionali costituiscono impegno senza la necessità di ulteriori atti. Con successiva determina dirigenziale si provvede all'immediata erogazione della prima semestralità previa certificazione da parte degli enti e agenzie di deficienza di cassa. Alle successive erogazioni, per trimestri anticipati si provvede previa attestazione dell'utilizzo del 90 per cento delle disponibilità di cassa detenute dall'ente o agenzia medesimi.

15. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 14 (Misure di adeguamento del bilancio 2010 e modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), introdotto dall'articolo 18, comma 29, lettera a), della legge regionale n. 12 del 2011 è da intendersi riferito al comma 2 del medesimo articolo.

Art. 2

Disposizioni nel settore sociale e del lavoro

1. Al fine di contrastare le situazioni di emergenza persistenti nei settori socio-assistenziali e del lavoro, sono confermati, i seguenti interventi, con gli importi accanto agli stessi indicati:

- a) la spesa di euro 15.000.000 per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), punto 1), della legge regionale n. 1 del 2009 - cantieri comunali (UPB S02.03.006);
- b) la spesa di euro 10.000.000 per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), punto 2), della legge regionale n. 1 del 2009 relative all'incremento del patrimonio boschivo (UPB S02.03.006);
- c) la spesa di euro 30.000.000 per la realizzazione di azioni di contrasto alla povertà secondo le modalità stabilite dall'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 1 del 2009 (UPB S05.03.007).

2. La dotazione del Fondo regionale per la non autosufficienza, istituito dall'articolo 34 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), è determinata, per l'anno 2012, in complessivi euro 197.943.000, da integrarsi con la quota delle risorse assegnate alla Sardegna dal Fondo nazionale per la non autosufficienza previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007); a tale fondo concorrono le sottoelencate risorse:

- a) euro 15.000.000 destinati al potenziamento dell'assistenza domiciliare a favore di anziani in condizioni di non autosufficienza, di cui euro 2.500.000 per le cure domiciliari sanitarie (UPB S05.03.007);
- b) euro 87.043.000, di cui 37.043.000 sussistenti nel conto dei residui, destinati al finanziamento di programmi personalizzati a favore di persone con grave disabilità, compresi gli interventi previsti dalla legge 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave) (UPB S05.03.007);
- c) euro 19.000.000 destinati al programma

- "Ritornare a casa" di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo) (UPB S05.03.007);
- d) euro 9.000.000 (UPB S05.03.005) destinati al finanziamento delle azioni di integrazione socio-sanitaria (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, Accordo Regione Sardegna - ANCI 15 dicembre 2004);
 - e) euro 46.900.000 destinati al finanziamento di leggi regionali a favore di soggetti con particolari patologie (UPB S05.03.007).

3. Per la prosecuzione del programma di azioni dirette a favorire percorsi di inclusione sociale di giovani dimessi da strutture residenziali di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale n. 4 del 2006, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 la spesa di euro 500.000; le somme sussistenti in conto residui destinate alle medesime finalità possono essere utilizzate anche per soddisfare le richieste riferite all'esercizio 2012 (UPB S05.03.009).

4. Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2011, e con l'obiettivo di fornire immediate ed efficaci risposte alle criticità e alle emergenze dell'economia isolana, l'autorizzazione di spesa ivi prevista, quantificata in euro 46.500.000 per l'anno 2012, è ripartita come segue:

- a) euro 10.000.000 per un programma sperimentale di formazione, ricerca e inserimento di persone disoccupate o inoccupate (UPB S06.06.004);
- b) euro 3.000.000 per contributi ad imprese per l'assunzione di lavoratori socialmente utili (UPB S06.06.004);
- c) euro 3.000.000 per interventi a sostegno di lavoratori colpiti da licenziamenti o sospensione di lavoro (UPB S06.06.004);
- d) euro 9.500.000 agli interventi da individuare dal piano del lavoro (UPB S06.06.004);
- e) euro 4.500.000 per la formazione professionale dei lavoratori (UPB S06.06.004);
- f) euro 11.500.000, nelle more di una rivisitazione organica della disciplina dei centri servizi per il lavoro (CSL), dei centri servizi per l'inserimento lavorativo (CESIL) e agenzie di sviluppo locale, ai fini della pro-

secuzione delle attività, e fatte salve le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2008 e della legge regionale n. 1 del 2009 (UPB S06.06.004);

- g) euro 4.000.000 per un programma di interventi per lo sviluppo del Servizio civico volontario (UPB S06.06.004);
- h) euro 1.000.000 per l'attuazione dei centri territoriali della rete dei servizi per il lavoro (UPB S06.06.004).

5. Al fine di dare piena attuazione:

- a) agli accordi e ai procedimenti di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili (LSU), le somme non impegnate nell'esercizio 2011, già destinate agli interventi in materia, ivi comprese quelle provenienti dai precedenti esercizi, sono conservate nel conto dei residui per essere impegnate nell'anno 2012 (UPB S06.06.004 e S06.06.005);
- b) agli interventi previsti per l'occupazione, il lavoro e la ricerca, le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2011, ivi comprese quelle provenienti dai precedenti esercizi, sono conservate nel conto dei residui per essere impegnate nell'anno 2012 a condizione che afferiscano a procedure di evidenza pubblica bandite nell'anno 2011 di accordi in corso di perfezionamento.

Art. 3

Semplificazione e contenimento della spesa

1. Il direttore generale di azienda sanitaria e/o ospedaliera che non consegua gli obiettivi impartiti dall'Amministrazione regionale e l'equilibrio economico finanziario di bilancio decade automaticamente. Entro quindici giorni dalla decadenza è nominato un commissario ad acta per una durata non superiore a mesi due. Per tale finalità è istituito, presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, un nucleo operativo di controllo (NOC) la cui composizione e i cui compiti sono definiti con deliberazione della Giunta regionale; la relativa spesa è valutata in euro 30.000 annui (UPB S05.01.001).

2. Il mancato utilizzo delle risorse comunitarie nei termini previsti dai rispettivi rego-

lamenti e dalle relative direttive regionali, approvate con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di programmazione, che comporti il disimpegno automatico da parte dell'Unione europea delle risorse assegnate implica, per i dirigenti responsabili di linea, una riduzione del trattamento di risultato non inferiore al 50 per cento; la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, di concerto con l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio definisce i criteri e le modalità di attuazione del presente intervento.

3. Le funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata mediante le unioni di comuni e le comunità montane costituite ai sensi della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni), o attraverso convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), entro il 30 giugno 2012 con riguardo ad una funzione, una ulteriore entro il 31 dicembre 2012, ulteriori due entro il 31 dicembre 2013, con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali entro il 31 dicembre 2014. Le funzioni fondamentali da esercitarsi in forma associata devono, nel corso dell'anno 2012, prioritariamente interessare quelle che conseguono l'obiettivo di accelerare l'utilizzo e la spendita delle risorse di provenienza comunitaria quali l'accorpamento delle funzioni amministrativo-contabile. La presente disposizione si applica a tutti i comuni, compresi quelli facenti parte di unioni o comunità montane già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge. Il limite demografico minimo dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali è fissato di norma in 5.000 abitanti. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali esercitate in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa. Al fine di agevolare il processo associativo dei comuni le unioni di comuni e le comunità

montane possono derogare alle previsioni del Piano per il riordino degli ambiti territoriali ottimali con le modalità previste dall'articolo 2 della legge regionale n. 12 del 2005. L'obbligo di cui sopra non trova applicazione nei riguardi dei comuni il cui territorio sia interamente confinante con quello di comuni aventi popolazione superiore ai 3.000 abitanti, comprese le aree territoriali confinanti con il mare.

4. L'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35 (Alienazione dei beni patrimoniali), è così sostituito:

"Art. 1 (Alienazione dei beni patrimoniali - Procedure)

1. I beni immobili di proprietà della Regione che non siano funzionalmente utilizzabili per i servizi regionali, degli enti strumentali e delle Agenzie regionali, che non siano destinabili agli enti locali territoriali, ovvero che non rivestano interesse ambientale o culturale, sono di norma alienati.

2. La Giunta regionale, con deliberazione adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di demanio e patrimonio, approva annualmente l'elenco dei beni immobili del patrimonio disponibile regionale per i quali intende avviare la procedura di alienazione. L'elenco è trasmesso alla competente Commissione consiliare che esprime il proprio parere entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Con la medesima procedura, qualora si ravvisi la necessità, l'elenco può essere aggiornato nel corso dell'anno.

3. I terreni di nuova formazione, derivanti da sdemanializzazione di reliquati idraulici assunti nella consistenza patrimoniale successivamente all'approvazione dell'elenco annuale, possono essere alienati previa autorizzazione da parte della Giunta regionale.

4. La vendita avviene di norma mediante pubblico incanto secondo quanto stabilito dall'articolo 73, lettera c), del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato).

5. In caso di asta deserta si procede a nuovo incanto fissando un prezzo base inferiore a quello precedente, nella misura stabilita dall'articolo 591, comma 2, del Codice di procedura civile.

6. Il ricorso al sistema della trattativa privata per la scelta dell'acquirente può avvenire:

a) qualora il secondo esperimento del pubblico

incanto risulti infruttuoso;

b) quando il valore di stima dell'immobile sia pari o inferiore a 100.000 euro.

7. Il ricorso alla trattativa diretta, ossia la facoltà dell'amministrazione di negoziare la vendita direttamente con un unico soggetto, è ammesso:

a) quando sia andata deserta la procedura di una precedente gara esperita ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 6;

b) nel caso il valore di stima dell'immobile sia inferiore a 50.000 euro;

c) nel caso di terreni che possono essere classificati come fondi interclusi o parzialmente interclusi, la cui utilità quali beni a sè stanti sia ridotta a causa delle limitazioni d'uso derivanti dalla interclusione o che non siano da soli suscettibili di alcuna utilizzazione produttiva.

8. Il ricorso alla trattativa diretta è altresì ammesso nel caso di alienazione di fabbricati ed alloggi adibiti ad uso abitazione, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica). In tal caso la vendita può essere effettuata:

a) mediante pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al 10 per cento del prezzo di cessione;

b) con pagamento immediato di una quota non inferiore al 30 per cento del prezzo di cessione e con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di quindici anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata; qualora gli aventi diritto rappresentino la volontà di non acquistare, l'Amministrazione regionale procede all'alienazione degli immobili con le modalità previste dai commi 4 e 6, del presente articolo.

9. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 40, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia), si applicano anche alle alienazioni degli immobili di proprietà dell'Amministrazione regionale.

10. Quota parte, nella misura sino al 30 per cento, delle risorse derivanti dall'alienazione del patrimonio disponibile è destinata all'acquisizione e razionalizzazione degli immobili utilizzati a fini istituzionali."

5. A decorrere dall'anno 2012 la spesa annua per missioni, anche all'estero, con esclu-

sione di quelle relative al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, nonché di quelle connesse alle attività di presidio del territorio e servizio di piena (Geni civili) nonché di quelle strettamente connesse all'attuazione di accordi nazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, non può essere superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di personale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è soppresso il trattamento economico per missioni svolte in Italia e all'estero. Per lo svolgimento della missione il personale è tenuto a utilizzare i mezzi di servizio ovvero i mezzi pubblici; qualora l'uso dei mezzi pubblici sia inconciliabile con lo svolgimento della missione ovvero qualora l'uso del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente, può esserne autorizzato l'utilizzo.

7. Al fine di partecipare agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, la Giunta regionale, sulla base delle spese risultanti dal rendiconto per l'anno 2011, determina con propria deliberazione, l'ammontare complessivo della riduzione delle proprie spese di funzionamento indicate dall'articolo 6, del decreto legislativo 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica). Tale ammontare è assicurato dalla Giunta regionale anche mediante una modulazione delle percentuali di risparmio in misura diversa rispetto a quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 78 del 2010.

8. Gli enti, le agenzie e le aziende regionali nonché le società a totale partecipazione regionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi del patto di stabilità interno attraverso:

- a) contenimento dei costi di funzionamento della struttura;
- b) raggiungimento del pareggio di bilancio negli enti che adottano la contabilità economica;
- c) raggiungimento del pareggio della gestione di competenza negli enti che adottano la contabilità finanziaria.

9. Ai fini degli obiettivi di cui al comma 8, la Giunta regionale emana con propria deliberazione, in sede di predisposizione della manovra finanziaria, specifiche direttive.

10. Al fine del rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni, l'incentivo di cui all'articolo 9, comma 3, della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16, (Norme in materia di organizzazione e personale), è concesso nella misura di 3 mensilità, per ogni anno di esonero della retribuzione in godimento alla data di presentazione della domanda, calcolati sino a un massimo di quattro anni; conseguentemente è abrogata l'autorizzazione di spesa di cui alla citata norma. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale n. 16 del 2011 è abrogato.

11. Gli oneri del personale di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 2011, fanno carico al bilancio della Regione (UPB S01.02.002). Le agenzie assegnatarie di tale personale non provvedono al relativo rimborso. Conseguentemente il relativo contributo di funzionamento è ridotto di una entità pari al rimborso medesimo. L'Assessore competente in materia di bilancio provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.

12. Il comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego), è così sostituito: "1. La Regione eroga alle province, nei limiti degli stanziamenti in bilancio, finanziamenti per la predisposizione e attuazione di progetti finalizzati ad incentivare il reimpiego dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria, in mobilità o iscritti da almeno dodici mesi all'anagrafe del Centro dei servizi per il lavoro. Per il raggiungimento di tali obiettivi i medesimi finanziamenti possono essere utilizzati anche a titolo di cofinanziamento per la partecipazione da parte delle province a progetti regionali, nazionali o comunitari aventi analoga finalità."

13. Il comma 2 dell'articolo 72 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (legge finanziaria 1991), è sostituito dal seguente:

"2. I criteri e le modalità di attribuzione e di rendicontazione dei finanziamenti di cui al comma 1, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato competente per materia, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sul rapporto tra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa).".

14. L'Amministrazione regionale cura il recupero dei crediti, accertati da parte della Presidenza e di ogni assessorato competente per materia, in via amministrativa, bonaria e coattiva, e in via giudiziale; le relative procedure sono definite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di bilancio, da esprimersi entro venti giorni, trascorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

15. All'affidamento, tramite procedura selettiva ad evidenza pubblica, dell'attività di recupero dei crediti, di cui all'articolo 10, comma 14, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), limitatamente ai crediti pregressi, ivi compresi quelli connessi ai fondi di rotazione e assimilati anche gestiti per il tramite degli istituti di credito, provvede l'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Si intendono per pregressi i crediti maturati e non riscossi alla data del 31 dicembre 2011 nonostante l'attivazione di strumenti amministrativi o giudiziari.

16. Restano fermi gli accordi transattivi già conclusi in forza dell'articolo 27, commi 9 e 12, della legge regionale n. 4 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni, in applicazione del quale possono essere stipulate, esclusivamente per crediti maturati e non riscossi alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 2011, ulteriori transazioni fino alla data del 30 giugno 2012. In caso di mancata osservanza degli impegni assunti con le transazioni di cui all'articolo 27 della legge n. 4 del 2006, si procede alla riscossione coattiva del relativo credi-

to.

17. Alla declaratoria di inesigibilità dei crediti, compresi quelli connessi ai fondi di rotazione e assimilati e gestiti anche per il tramite degli istituti di credito, provvede ciascun assessorato competente per materia. La Giunta regionale definisce, su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e previo parere della Direzione generale dell'Area legale, criteri, presupposti, e procedure per la declaratoria di inesigibilità del credito.

18. Per le finalità di cui ai commi 14 e 15 è autorizzata, per ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, la spesa valutata in euro 300.000 (UPB S01.08.007).

19. Le indennità stabilite dal comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 20 (Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili), a favore di soggetti portatori di handicap partecipanti ad attività di tirocinio o formazione per l'inserimento lavorativo sono sostituite da una indennità forfettaria di partecipazione su base oraria, stabilita nel programma annuale di interventi approvato dalla Giunta regionale su proposta del Comitato del Fondo per l'occupazione dei diversamente abili.

20. Il comma 20 dell'articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2011 è sostituito come segue:

"20. Ai fini dell'accesso all'esenzione IRAP prevista dall'articolo 17, comma 5, della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (legge finanziaria 2003), i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), trasmettono apposita istanza. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di cui al presente comma e delle comunicazioni previste dall'articolo 2, commi 11 e 12, della legge regionale n. 1 del 2009."

21. I trasferimenti dal fondo di competitività e sviluppo destinati alla realizzazione di opere pubbliche sono effettuati secondo le mo-

dalità stabilite per l'erogazione dei finanziamenti dall'articolo 6, comma 16, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto). L'importo complessivo del finanziamento destinato alla realizzazione delle opere pubbliche, sia in gestione diretta che in delega, costituisce l'oggetto dell'obbligazione e costituisce la base per l'assunzione dei correlati impegni anche pluriennali, nonché per l'erogazione della prima tranche di finanziamento.

22. A decorrere dall'anno 2012 il contributo annuo a favore dell'Associazione Gesù Nazareno di Sassari di cui all'articolo 32, comma 4, lettera d) della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997), è erogato dall'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale (UPB S05.03.007).

23. Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 (Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), prorogato da ultimo dall'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 14 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2004 e altre disposizioni varie), è ulteriormente prorogato al 31 luglio 2010.

24. Il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di tassa regionale per la tutela e la sostenibilità ambientale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2006, può essere richiesto, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le istanze sono presentate direttamente dai soggetti passivi, di cui al previgente articolo 4, comma 3, della suddetta legge, o da soggetti titolati tramite espressa cessione del credito, formale procura o mandato all'incasso alla Direzione generale dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

25. L'applicazione dell'articolo 18, comma 42, della legge regionale n. 12 del 2011 decorre, per le società partecipate dalla Regione,

dal 1° gennaio 2013.

Art. 4

Autorizzazioni di spesa

1. Al fine della compartecipazione alla realizzazione di un gasdotto destinato all'importazione di gas naturale dall'Algeria all'Italia attraverso la Sardegna (GALSI) è autorizzata una spesa complessiva valutata in euro 150.000.000 di cui per l'anno 2012 la spesa di euro 38.000.000 a valere sulle risorse disponibili in conto del titolo di spesa 12.5.02 della contabilità speciale di cui alle legge 23 giugno 1994, n. 402 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 26 aprile 1994, n. 248, recante provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello statuto speciale), e per euro 56.000.000 per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a valere sull'UPB S04.01.003.

2. Per l'anno 2012 l'ammontare del fondo unico di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, è determinato in euro 580.000.000 ed è ripartito per euro 510.300.000 a favore dei comuni e per euro 69.700.000 a favore delle province (UPB S01.06.001).

3. A valere sul Fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, per le finalità connesse alla difesa del suolo, concernenti in particolare la sicurezza delle popolazioni e dei territori, è destinata per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 la spesa di euro 6.000.000 da destinarsi agli interventi di pulizia e manutenzione dei corsi d'acqua, naturali o inalveati, presenti sul proprio territorio. Con direttiva della Giunta regionale, da assumersi su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici, sono stabiliti i criteri di ripartizione del contributo e le principali linee di intervento.

4. Per gli interventi di recupero e di valorizzazione dei centri storici previsti dalla legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna), è autorizzato l'ulteriore limite di impegno di euro 15.000.000 per ciascuna annualità dal 2012 al 2022 (UPB S04.10.001).

5. Considerata l'urgenza di intervenire sull'allestimento e l'organizzazione dei servizi della protezione civile è autorizzata nell'anno 2012 la spesa di euro 500.000 (UPB S01.02.001).

6. Al fine di migliorare la gestione e pianificazione del territorio, anche nell'ottica del recupero della fiscalità locale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 3 del 2009 è destinata alla realizzazione di un programma di interventi a favore dei comuni e loro forme associate. Il programma ha lo scopo di rendere disponibili strumenti, dati territoriali e catastali, nonché supporto organizzativo ed attuato, sia attraverso interventi da parte dell'Amministrazione regionale sia mediante la concessione di contributi. Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di urbanistica, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive integrazioni.

7. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 33, della legge regionale n. 3 del 2008, è autorizzata una spesa valutata in euro 30.000 annui per iniziative di studio, ricerca e assistenza tecnica in materia di politiche comunitarie e per le attività di partecipazione ad organismi comunitari (UPB S01.04.001).

8. Alla quota di cofinanziamento regionale al PSR, pari a euro 13.070.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede attingendo dalle disponibilità recate dall'UPB S01.03.010 (cap. SC01.0628).

9. Le economie di spesa realizzate nei bandi per le annualità 2006, 2007, 2008 e 2009 per la concessione di incentivazioni a favore delle imprese artigiane di cui alla legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51 (Provvidenze a favore dell'artigianato sardo, modifiche alla L.R. 31 maggio 1984, n. 26, alla L.R. 11 aprile 1985, n. 5, alla L.R. 4 giugno 1988, n. 11, alla L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e abrogazione della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40), possono essere utilizzate per un bando nell'esercizio 2012 per le

medesime finalità sino all'importo di euro 30.000.000.

10. Sono riversate in conto entrate del bilancio della Regione le somme rese disponibili, a seguito di provvedimenti di disimpegno, in conto residui del capitolo SC06.0277 per un importo di euro 18.750.000 per essere riassegnate, con decreto dell'Assessore competente in materia di bilancio, alle finalità di cui all'articolo 16 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 40 (Interventi creditizi a favore dell'industria alberghiera), (UPB S06.02.006) per euro 15.000.000 e dall'articolo 7, comma 45, della legge regionale n. 3 del 2008, per euro 3.750.000 (UPB S06.03.002).

11. È autorizzata nell'esercizio 2012, la spesa di euro 100.000 da utilizzare per la manutenzione operativa e per lo sviluppo evolutivo del sistema informativo SITAE (UPB S06.03.002).

12. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di bonifica dei siti inquinati dalle pregresse attività estrattive e/o industriali, ivi comprese la relativa assistenza tecnica e la direzione dei lavori, è autorizzata nell'esercizio 2012, la spesa di euro 4.500.000, da ripartire sulla base di un programma approvato con deliberazione della Giunta regionale (UPB S04.06.005).

13. Per l'espletamento nell'anno 2012 di un bando finalizzato alla diffusione della produzione di energia termica da fonte rinnovabile, mediante la concessione di incentivi a favore dei soggetti privati e/o imprese per l'installazione di impianti per il riscaldamento/raffreddamento degli ambienti, per la produzione di acqua calda sanitaria e per altri sistemi innovativi, è autorizzata una spesa complessiva di euro 4.500.000 in ragione di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 (UPB S04.01.003).

14. È autorizzata una spesa valutata in euro 100.000 annui per azioni di supporto e assistenza tecnica rivolte agli Sportelli unici per le attività produttive e agli imprenditori per la gestione dei procedimenti unici SUAP anche in seguito all'entrata in vigore della riforma nazionale sullo Sportello unico (UPB S04.01.001).

15. Il contributo concesso al Consorzio industriale della Valle del Tirso ai sensi dell'articolo 24, comma 17, della legge regionale n. 2 del 2007, può essere destinato, anche in parte, al completamento e/o ampliamento di impianti destinati a finalità di interesse e ricompresi nel patrimonio consortile.

16. Al fine di provvedere al supporto della gestione liquidatoria della controllata regionale Fluorite di Silius Spa, è autorizzata, nell'esercizio 2012, la spesa complessiva di euro 2.979.000 (UPB S06.03.023).

17. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 14, della legge n. 3 del 2008, destinata all'implementazione di un Piano di sorveglianza e di monitoraggio delle malattie infettive e diffuse sulla fauna selvatica, è valutata in euro 200.000 annui (UPB S05.01.001).

18. È autorizzata una spesa annua valutata in euro 230.000 per l'effettuazione di interventi di manutenzione dell'infrastruttura informatica in dotazione alle direzioni generali dell'Amministrazione regionale (UPB S02.04.014).

19. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 2 del 2007, a favore del Comune di Cagliari per la realizzazione del Palazzetto dello sport è destinata alla riqualificazione e al completamento di impianti sportivi già esistenti nel medesimo comune. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, definisce le modalità di concessione dei contributi.

20. Per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2011 è autorizzata la spesa di euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 (UPB S04.02.005).

21. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), la Regione concorre alla copertura degli oneri relativi ai trattamenti di malattia del personale dipendente delle aziende di trasporto pubblico locale (UPB S07.06.001).

22. A valere sulle risorse recate

dall'UPB S05.03.005 una somma pari a euro 184.815 è destinata all'attuazione di progetti sperimentali nel settore della sicurezza sociale, a seguito di apposita procedura di evidenza pubblica, alla quale possono partecipare gli enti e organismi di cui all'articolo 32, commi 4 e 13, della legge regionale n. 8 del 1997, secondo criteri e indirizzi definiti con deliberazione della Giunta regionale.

23. Per la realizzazione di interventi a favore della famiglia è autorizzata, nell'anno 2012, la spesa di euro 17.000.000; il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche sociali (UPB S05.03.009).

24. È autorizzata nell'anno 2012, la spesa di euro 5.000.000 per la riallocazione in altre strutture delle attività e delle funzioni svolte dal Ministero della difesa negli immobili da trasferire alla Regione ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto speciale per la Sardegna e delle intese istituzionali sottoscritte in data 10 novembre 2006 e 28 marzo 2007 (UPB S07.10.004).

25. Per le finalità di cui all'articolo 32, comma 19, della legge regionale n. 2 del 2007, concernente gli accordi integrativi regionali della medicina generale e pediatria di libera scelta, è autorizzata una spesa valutata in euro 12.900.000 per l'anno 2012 ed in euro 11.500.000 per gli anni successivi (UPB S05.01.001).

26. In applicazione del disposto di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2011, è autorizzata:

- a) una spesa valutata in euro 28.000.000 per l'anno 2012 e successivi e comunque fino ad esaurimento degli oneri derivanti dal pagamento dei diritti quesiti persistenti in capo al fondo integrativo di trattamento e quiescenza del personale dell'Amministrazione regionale di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'amministrazione regionale), relativi agli assegni integrativi e vitalizi del personale cessato dell'Amministrazione regionale, nonché per le indennità

- di anzianità da erogare nel corso dell'anno (UPB S01.02.002);
- b) una spesa valutata in euro 9.360.000 per l'anno 2012 e successivi per l'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 12, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), relativo al contributo da destinare all'indennità di fine rapporto del personale dipendente dell'Amministrazione regionale (UPB S01.02.002).

Art. 5

Copertura finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2012, 2013 e 2014 ed in quelle dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) con effetti finanziari dal 1° gennaio 2012.

TABELLA A

Indicazioni delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente per nuovi oneri legislativi
(articolo 1, comma 4)

Fondi regionali (cap. SC08.0024-UPB S08.01.002)

(importi in migliaia di euro)

	2012	2013	2014
1) disegno di legge concernente: Interventi a favore del sistema istruzione e formazione professionale	0	24.105	40.000
Totale	0	24.105	40.000

TABELLA B

Indicazioni delle voci da includere nel fondo speciale in conto capitale per nuovi oneri legislativi
(cap. SC08.0034-UPB S08.01.003)

(importi in migliaia di euro)

	2012	2013	2014
Totale	0	0	0

TABELLA C

Importi da iscrivere in bilancio relativamente alle spese per le quali le vigenti norme fanno rinvio alla legge finanziaria
(articolo 1, comma 5)

TABELLA C
 Importi da iscrivere in bilancio relativamente alle spese per le quali le vigenti norme fanno rinvio alla legge finanziaria
 (articolo 1, comma 5)

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2012	2013	2014
01 - PRESIDENZA					
L.R. 3/09 - art. 8, c. 14 - Centri servizi sociali gestiti da Ente italiano servizio sociale (EISS)	S05.03.001	SC05.0553	180	180	180
03 - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO					
L.R. 37/98 - art. 26 - Parco scientifico tecnologico	S02.04.004	SC02.1020	10.000	10.000	10.000
L.R. 24/99 - art. 10 - Risorse per la contrattazione per il personale e il personale dirigente dell'Ente foreste	S04.08.007	SC04.1919	800	0	0
L.R. 9/96 - art. 2 - Norme sulla tesoreria regionale	S08.01.007	SC08.0137	100	100	100
L.R. 1/06 - art. 12 - L.R. 7/07 - Finanziamenti a favore della ricerca scientifica e tecnologica		SC02.1022			
		SC02.1017			
	S02.04.004	SC02.1018	26.000	26.000	26.000
		SC02.1026			
		SC02.1027			
		SC02.1031			
	S02.04.005	SC02.1030	0	0	0
	S02.04.019	SC02.1438	4.000	4.000	4.000
04 - ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA					
L.R. 45/89 - art. 11 e s. m. i. - Contributi ai comuni per la redazione dei piani urbanistici	S04.10.006	SC04.2774	3.000	5.000	5.000
L.R. 45/89, art. 10 e 11 e L.R. 6/04, art. 18 - Predisposizione piani territoriali	S04.09.005	SC04.2467	500	500	500
L.R. 12/05 - Gestione associata di funzioni amministrative, tecniche, di controllo e unione di comuni	S01.06.001	SC01.1069	0	0	0
L.R. 3/09, art. 3, c. 8 e art. 7, c.1, L.R. 1/11 - Finanziamenti agli enti locali per la realizzazione di programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari	S01.06.001	SC01.1087	0	0	0

TABELLA C

Importi da iscrivere in bilancio relativamente alle spese per le quali le vigenti norme fanno rinvio alla legge finanziaria
(articolo 1, comma 5)

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2012	2013	2014
<i>Segue 04 - ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA</i>					
L.R. 1/11 - art. 1, c. 12 - Fondo unico investimenti comunali	S01.06.002	SC01.1117	0	0	0
05 - AMBIENTE					
L.R. 22/05 - Protezione dell'ambiente da pericoli derivanti dall'amianto	S04.06.003	SC04.1315	300	600	600
		SC04.1316			
		SC04.1317			
	S04.06.002	SC04.1318	2.000	2.000	2.000
		SC04.1296			
06 - AGRICOLTURA					
L.R. 3/06 - Disposizioni in materia di pesca	S06.05.002	SC06.1368	5.000	4.000	3.000
		SC06.1370			
		SC06.1372			
	S06.05.003	SC06.1406	0	0	0
		SC06.1407			
L.R. 15/10 - art. 23, c. 5 - Accesso al credito imprese agricole e di trasformazione e commercializzazione	S06.04.005	SC06.0951	0	0	0
08 - LAVORI PUBBLICI					
L.R. 32/91 - art. 8 - Norme per favorire l'abolizione delle barriere architettoniche	S04.10.005	SC04.2745	3.000	3.000	3.000
		SC04.2748			
L.R. 29/97 - Funzionamento Autorità d'Ambito	S07.07.002	SC07.0785	0	0	0

TABELLA C

Importi da iscrivere in bilancio relativamente alle spese per le quali le vigenti norme fanno rinvio alla legge finanziaria
(articolo 1, comma 5)

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2012	2013	2014
Segue 08 - LAVORI PUBBLICI					
L.R. 7/05 - art. 5, c. 18 - Monitoraggio edilizia residenziale	S04.10.003	SC04.2671	0	0	0
L.R. 5/07 - Finanziamento spese sostenute da soggetti pubblici per l'espletamento di concorsi di idee o progettazione	S07.10.001	SC07.1178	0	0	0
09 - INDUSTRIA					
L.R. 33/98 - Riconversione aree minerarie	S06.03.018	SC06.0561	0	0	0
	S06.03.022	SC06.0656	0	0	0
	S04.06.005	SC04.1361	3.000	3.000	3.000
		SC04.1374			
L.R. 33/98 - Finanziamenti alle partecipate ex EMSA e altre	S06.03.023	SC06.0673	0	0	0
10 - LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE					
L.R. 31/94 - Modifiche alla L.R. 16/83 - Agevolazioni creditizie a favore delle cooperative di produzione lavoro e loro consorzi	S06.03.028	SC06.0762	0	0	0
L.R. 36/98 - Politiche attive sul costo del lavoro	S02.03.001	SC02.0711	0	0	0
		SC06.1540			
	S06.06.002	SC06.1541	0	0	0
		SC06.1543			

TABELLA C

Importi da iscrivere in bilancio relativamente alle spese per le quali le vigenti norme fanno rinvio alla legge finanziaria
(articolo 1, comma 5)

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2012	2013	2014
<i>Segue 10 - LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE</i>					
L.R. 20/05 - art. 31 - Fondo regionale per i diversamente abili		SC05.0581			
		SC05.0582			
		SC05.0583			
	S05.03.004	SC05.0590	0	0	0
		SC05.0592			
		SC05.0593			
		SC05.0594			
	S05.03.011	SC05.0598	0	0	0
		SC05.0599			
L.R. 20/05, art. 43 - Programma sperimentale di formazione, ricerca, e inserimento di persone residenti inoccupate e disoccupate in cerca di occupazione	S02.02.005	SC02.0598	0	0	0
L.R. 1/06 - art. 7, c. 1 - Cofinanziamento progetti di azioni innovative in materia di politiche del lavoro	S02.03.001	SC02.0708	0	0	0
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE					
L.R. 31/84 - Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate		SC02.0002			
		SC02.0003			
	S02.01.001	SC02.0005	2.500	1.580	1.500
		SC02.0008			
		SC02.0014			

TABELLA C

Importi da iscrivere in bilancio relativamente alle spese per le quali le vigenti norme fanno rinvio alla legge finanziaria
(articolo 1, comma 5)

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2012	2013	2014
<i>Segue 11 - PUBBLICA ISTRUZIONE</i>					
	S02.01.013	SC02.0336	0	0	0
		SC02.0342			
L.R. 26/96 - Interventi regionali per l'università	S02.01.009	SC02.0171	19.000	19.000	19.000
L.R. 7/05 - art. 12, c. 1, lett. a) - Fondo unico per l'università diffusa nel territorio	S02.01.009	SC02.0170	3.000	6.000	6.000
L.R. 8/10, art. 5 - Premio letterario Salvatore Cambosu	S03.02.005	SC03.0357	0	60	0
L.R. 9/10 - Fondazione Andrea Parodi	S03.01.003	SC03.0023/P	50	40	30
12 - IGIENE, SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE					
L.R. 6/04 - art. 14, c. 3 - Acquisto scorte di sangue	S05.01.008	SC05.0156	2.500	2.500	2.500
L.R. 22/05 - Protezione dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto	S05.01.005	SC05.0116	400	400	400
	S02.04.010	SC02.1121	40	40	40
L.R. 3/09, art. 8, c. 12 - Contributi per trasporto salma	S05.01.007	SC05.0131	20	20	20
13 - TRASPORTI					
L.R. 21/05 - art. 26 - Contributi compensativi di minori entrate per applicazione di tariffe agevolate	S07.06.001	SC07.0608	3.000	3.000	3.000
		SC07.0615			
L.R. 21/05 - art. 2 - Conferimento funzioni di trasporto che non richiedono esercizio a livello regionale alle autonomie locali	S07.06.001	SC07.0605	0	0	0
L.R. 21/05 - art. 29 - Conferenza regionale sui trasporti	S07.06.001	SC07.0604	0	0	0

TABELLA D

Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo 1, comma 6)

TABELLA D

Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo 1, comma 5)

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2012	2013	2014
01 - PRESIDENZA					
L.R. 6/92 - Assistenza alle piccole e medie imprese	S01.05.002	SC01.0961	13.000 (+12.000)	1.500 (+500)	1.500 (+1.242)
L.R. 3/09 - art. 9, c. 5 e L.R. 12/11 art. 4, c. 24 - Specializzazioni e dottorati di ricerca in materia forense	S02.01.013	SC02.0345	400 (-100)	400 (-100)	0
L.R. 12/11 - art. 16, c. 1 - Monitoraggio acque - Contributo ARPAS	S04.02.001	SC04.0142	1.000	1.000	1.000 (+1.000)
L.R. 12/11, art. 16, c. 4 - Redazione Piani di gestione degli impianti prioritari di tutela risorse idriche	S04.02.001	SC04.0144	0 (-1.000)	1.000 (+1.000)	0
L.R. 12/11, art. 16, c. 5 - Realizzazione opere Piani di gestione impianti prioritari di tutela risorse idriche	S04.02.002	SC04.0179	1.500 (-1.500)	2.000 (+2.000)	2.500 (+2.500)
L.R. 12/11, art. 16, c. 6 - Gestione PAI	S04.03.004	SC04.0392	500 (-1.000)	1.500	1.500 (+1.500)
02 - AFFARI GENERALI					
L.R. 38/82 - art. 35 - Quote ad associazioni ed enti che perseguono interessi regionali		SC01.0576			
	S01.03.007	SC01.0580	215	215	215
		SC01.0581	(-155)	(-155)	(+179)
		SC01.0582			
L.R. 4/06 - art. 20, c. 17 e 18 - Versamento a favore FITQ	S01.02.002	SC01.0181	4.440 (+1.000)	4.440 (+1.050)	4.440 (+4.440)
L.R. 1/09 - art. 1, c. 19 - Progetto SIBAR	S02.04.012	SC02.1175	2.000 (-500)	0	0
L.R. 15/10, art. 8 - Rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese agricole	S06.04.013	SC06.1088	0 (-3.887)	0 (-5.000)	0

TABELLA D

Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo 1, comma 5)

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2012	2013	2014
03 - PROGRAMMAZIONE					
L.R. 6/01, art. 6, c. 15 - Sofferenze finanziarie EE.LL. e IACP	S08.01.005	SC08.0081			
		SC08.0080	3.279	3.280	3.280
	S08.01.006	SC08.0113			(-6.720)
		SC08.0114			
L.R. 15/10, art. 5 - Incentivazione miglioramento offerta produttiva imprese	S06.04.009	SC06.1029	0 (-10.000)	0	0
04 - ENTI LOCALI					
L.R. 28/87 - Partecipazione delle Associazioni di Amministratori locali alla programmazione	S01.06.001	SC01.1077	160 (+30)	130 (+78)	100 (+48)
L.R. 3/08 - art. 6, c. 10 - Finanziamento attuazione processi di mobilità del personale comunale e provinciale e promozione inserimento nelle relative dotazioni del personale proveniente dalle comunità montane	S01.06.001	SC01.1067	6.039 (+39)	6.000	6.000 (+6.000)
		SC01.1070			
L.R. 3/09 - art. 5, c. 1 - Sistema informativo per la pianificazione territoriale	S04.09.006	SC04.2491	2.000 (-1.500)	3.000 (-500)	3.000 (+3.000)
L.R. 3/09, art. 5, c. 3 - Pianificazione strategica comunale	S01.06.001	SC01.1086	1.350 (-1.000)	1.000 (+1.000)	1.000 (+1.000)
L.R. 3/09 - art. 5, c. 5 - Linee guida a supporto del Piano paesaggistico regionale	S04.09.003	SC04.2442	1.800 (-1.700)	3.500	3.500 (+3.500)
L.R. 17/11, art. 4, c. 5 - Recupero e valorizzazione insediamenti storici rurali - Bando Saltus	S04.10.001	SC04.2631	1.500 (-2.000)	2.000 (+2.000)	2.000 (+2.000)
05 - AMBIENTE					
L.R. 14/00 - art. 13, c. 1 - Valutazione ambientale	S04.08.001	SC04.1722			
	S04.07.003	SC04.1501	150 (-50)	150 (-50)	150 (+150)
		SC04.1502			

TABELLA D

Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo 1, comma 5)

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2012	2013	2014
Segue 05 - AMBIENTE					
L.R. 2/07, art. 15, c. 3 e L.R. 12/11, art. 15, c. 9 - Bonifica e ripristino aree minerarie dismesse	S04.06.006	SC04.1393			
	S04.06.001	SC04.1262	5.000 (-5.000)	12.500 (+2.500)	12.500 (+12.500)
		SC04.1264			
L.R. 12/11- art. 15, c. 1 - Premialità/penalità e sviluppo raccolta differenziata	S05.01.002	SC04.1138	3.000	3.000	4.000 (+4.000)
L.R. 12/11- art. 15, c. 2 - Ecocentri comunali	S04.05.002	SC04.1164	2.000	2.000	2.000 (+2.000)
L.R. 12/11- art. 15, c. 8 - Interventi infrastrutturali ed investimenti in genere nell'ambito dei parchi regionali e nazionali	S04.08.002	SC04.1759	500	500	500 (+500)
L.R. 12/11- art. 15, c. 20 - Aggiornamento Piano regionale dei rifiuti	S04.05.001	SC04.1129	20	20	20 (+20)
06 - AGRICOLTURA					
L.R. 3/09, art. 2, c. 6 - Opere di infrastrutturazione rurale	S06.04.014	SC06.1112	0 (-1.000)	0	0
L.R. 1/10, art. 5 - Promozione qualità prodotti sardi	S01.06.002	SC01.1114	0 (-1.000)	0 (-1.000)	0 (-1.000)
L.R. 15/10, art. 9 - Osservatorio del latte ovicaprino presso LAORE	S06.04.001	SC06.0823	0 (-300)	0 (-300)	0 (-300)
L.R. 15/10, art. 10 - Realizzazione campagna di educazione alimentare dei prodotti lattiero-caseari D.O.P.	S06.04.015	SC06.1146	0 (-1.000)	0 (-1.000)	0
L.R. 15/10, art. 11 - Piano di gestione materie prime e mezzi tecnici necessari per il comparto ovicaprino	S06.04.013	SC06.1109	0 (-500)	0 (-500)	0
L.R. 15/10, art. 12 - Fondo di garanzia per la realizzazione di impianti di energia rinnovabile	S06.04.013	SC06.1107	2.000	0 (-2.000)	0
L.R. 15/10, art. 13 - Premi ai cerealicoltori aderenti ad un accordo di filiera	S06.04.011	SC06.1059	0 (-4.000)	0 (-4.000)	0
L.R. 15/10, art. 23 - Concorso negli interessi sui crediti alle imprese agricole condotte da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti	S06.04.005	SC06.0949	0 (-2.000)	0 (-2.000)	0

TABELLA D

Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo 1, comma 5)

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2012	2013	2014
07 - TURISMO					
L.R. 40/93 - art. 16 - Concorso interessi imprese turistiche	S06.02.006	SC06.0277	0 (-20.000)	0 (-20.000)	0
L.R. 40/93 - art. 3 - Compensi agli enti creditizi per gestione fondo per concorso interessi e canoni alle imprese turistiche	S06.02.005	SC06.0264	0 (-38)	0 (-50)	0 (+50)
L.R. 51/93 - Provvidenze a favore dell'artigianato	S06.03.001	SC06.0414	1.000 (-4.000)	4.000 (-1.000)	4.000 (+4.000)
L.R. 1/10, art. 7, c. 2, 3, 4, 5 - Promozione qualità prodotti sardi	S01.06.002	SC01.1115	0	0	0
	S06.03.009	SC06.0498			(-1.500)
LR 1/11, art. 5, c. 6 - Turismo nei borghi	S06.02.002	SC06.0200	260	260	260 (+260)
08 - LAVORI PUBBLICI					
L.R. 19/64, art. 4 - Prestazioni garanzia sui mutui per costruzione e completamento edifici di culto	S07.10.006	SC07.1285	55	55	55 (-29)
L.R. 27/72 - Assunzione oneri di enti vari per esecuzione opere pubbliche	S07.10.006	SC07.1284	250	250	250 (-71)
L.R. 33/86 - Contributi mutui d'investimento degli EE.LL.	S01.06.002	SC01.1110	100 (-1.000)	100 (-1.000)	100 (+100)
L.R. 6/95, art. 7 - OO.PP. settore viario	S07.01.002	SC07.0018	2.500	7.500	5.000
		SC07.0028	(-2.500)	(+2.500)	(+5.000)
L.R. 1/06, art. 5, c. 12 - Progettazione opere di viabilità statale	S07.01.001	SC07.0001	1.000 (-1.000)	1.000 (-1.000)	1.000 (+1.000)
L.R. 3/08 - art. 8, c. 22 - Fondo regionale per l'edilizia abitativa	S05.03.010	SC05.0836	35.000 (-15.000)	35.000 (-15.000)	35.000 (+35.000)
L.R. 3/08 - art. 9, c. 2, e art. 4, c. 7 L.R. 1/09 - Contributo straordinario all'ENAS	S07.07.002	SC07.0789	12.000 (-1.000)	12.000 (-1.000)	12.000 (+12.000)
L.R. 3/08 - art. 9, c. 5 - Interventi strutturali urgenti manutenz. straord. sistema idrico multisettoriale	S07.07.005	SC07.0883	0 (-5.000)	0 (-5.000)	0
L.R. 3/08 - art. 9, c. 14 - Finanziamento a EE.LL. per realizzazione OO.PP.	S07.10.005	SC07.1265	2.400 (-2.600)	2.000 (-3.000)	3.000 (+3.000)

TABELLA D

Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo 1, comma 5)

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2012	2013	2014
Segue 08 - LAVORI PUBBLICI					
L.R. 3/08 - art. 5, c. 22 - Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico	S04.03.004	SC04.0384	2.500 (-500)	2.000 (+2.000)	2.000 (+2.000)
L.R. 3/09 - art. 7, c. 2 - Programma straordinario edilizia abitativa a canone moderato	S05.03.010	SC05.0838	2.000 (-13.000)	3.000 (+3.000)	7.000 (+7.000)
L.R. 1/09, art. 4, c. 14 -Sostegno gestione unitaria comunale del servizio idrico integrato	S07.07.003	SC07.0801	5.000 (-7.500)	5.000 (+5.000)	5.000 (+5.000)
L.R. 17/11, art. 4, c. 1 - Manutenzione straordinaria strade di competenza provinciale	S07.01.002	SC07.0025	0 (-5.000)	4.000 (-1.000)	6.000 (+6.000)
09 - INDUSTRIA					
L.R. 21/93 - Interventi urgenti a sostegno dell'industria	S06.03.018	SC06.0557	0	0	0 (-11.879)
10 - LAVORO					
L.R. 14/68 - Sezioni provinciali unione italiana ciechi	S05.03.007	SC05.0672	442 (-78)	442 (-78)	442 (+416)
L.R. 13/91 e L. R. 6/04 - Finanziamenti ad enti ed organismi cooperanti nel settore della sicurezza sociale	S05.03.005	SC05.0612	530 (+100)	500 (+70)	480 (+50)
L.R. 3/08 - art. 7, c. 47 - Contributi ai consorzi di garanzia fidi per fondo rischi	S06.03.028	SC06.0758	1.000 (+1.000)	0	0
L.R. 1/09 - art. 4, c. 13 e L.R. 3/09, art. 2, c. 33 - Salvaguardia e valorizzazione ambiente - Parco Geominerario	S04.06.005	SC04.1369	25.000	25.000	25.000 (+25.000)
	S04.06.004	SC05.1341			
L.R. 5/09 - art. 6, c.5 - Fondo di garanzia etica	S05.03.007	SC05.0683	0 (-3.000)	0 (-3.000)	0
L.R. 5/09. art. 7, c. 1 - Interventi a favore del sistema istruzione	S08.01.002	SC08.0024	0 (-20.955)	24.105	40.000 (+40.000)
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE					
L.R. 1/90 – Finanziamento attività enti con finalità didattiche e culturali (Istituto musicale Verdi Alghero)	S02.01.008	SC02.0149	0 (-80)	0 (-80)	0 (-36)
L.R. 26/97 - Promozione e valorizzazione della lingua e cultura sarda	S03.02.001	SC03.0207	0	0	0 (-1.756)

TABELLA D

Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo 1, comma 5)

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2012	2013	2014
<i>Segue 11 - PUBBLICA ISTRUZIONE</i>					
L.R. 2/07 - art. 27, c. 2, lett. a) - Interventi a favore del turismo scolastico in Sardegna	S02.01.001	SC02.0012	0 (-120)	0	0
L.R. 2/07 - art. 27, c. 2, lett. l) - Scuole superiori per traduttori e interpreti	S02.01.009	SC02.0174	0 (-80)	0 (-80)	0
L.R. 2/07 - art. 27, c. 2, lett. o) - Associazioni esperte in scambi internazionali accreditate presso istituzioni europee	S02.01.013	SC02.0337	0 (-100)	100	100
L.R. 2/07 - art. 27, c. 2, lett. r) – Abbattimento costi fitto casa per studenti	S02.01.009	SC02.0169	4.000	4.000	4.000
		SC02.0180			(+4.000)
L.R. 2/07 - art. 27, c. 2, lett. u) - Carta Giovani Sardegna	S02.01.013	SC02.0343	0 (-50)	50	50
		SC02.0334			(+50)
L.R. 2/07 - art. 28, c. 1, lett. d) – Contributi alle emittenti radiofoniche private locali per la trasmissione notiziari in lingua sarda	S03.02.003	SC03.0282	50 (-30)	0 (-80)	0
L.R. 2/07 - art. 28, c. 9, lett. a) – Produzione notiziari regionali e locali con sistemi di linguaggi mimico gestuale dei non udenti	S03.02.003	SC03.0280	0 (-75)	0 (-75)	0
L.R. 2/07 - art. 28, c. 1, lett. g) e L.R. 1/11, art. 1, c.19 - ISR - Tempio Ampurias	S03.02.005	SC03.0341	200 (-100)	150 (-150)	0 (-300)
L.R. 3/08 - art. 4, c. 1, lett. b) – Assegni di merito a favore di studenti universitari	S02.01.009	SC02.0183	4.500 (-4.500)	9.000	9.000 (+9.000)
L.R. 3/08 - art. 4, c. 1, lett. e) - Visiting professors e attrazione di professori di fama internazionale	S02.01.009	SC02.0179	1.500 (-1.500)	3.000 (-2.000)	5.000 (+5.000)
L.R. 3/08 - art. 4, c. 24, lett. a) – Contributo commissione organizzatrice organizzazione giochi studenteschi	S05.04.001	SC05.0852	80 (-10)	80 (-10)	80 (+80)
L.R. 3/08 - art. 4, c. 1, lett. f)- Rientro nell'isola di docenti e ricercatori sardi	S02.01.009	SC02.0181	0 (-1.000)	1.000	1.000 (+1.000)
L.R. 3/08 - art. 4, c. 1, lett. m), - Interventi urgenti di edilizia scolastica	S02.01.005	SC02.0185	10.000 (+4.200)	7.000 (+7.000)	10.000 (+10.000)
L.R. 3/08 - art.4, c. 24, lett. f) – Scuola regionale dello Sport	S05.04.001	SC05.0859	0 (-100)	0 (-100)	0
L.R. 3/09 - art. 9, c. 15 - Gestione patrimonio culturale della Sardegna	S03.01.003	SC03.0015	16.000 (-1.900)	16.000 (-1.900)	16.000 (+16.000)

TABELLA D

Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo 1, comma 5)

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2012	2013	2014
Segue 11 - PUBBLICA ISTRUZIONE					
L.R. 3/09, art. 9, c. 1, lett. d) - Forgea International	S02.01.009	SC02.0186	250 (-20)	250 (-20)	250 (+30)
L.R. 3/09, art. 9, c. 1, lett. e) - AILUN	S02.01.009	SC02.0172	500 (-480)	500 (-480)	500 (-480)
L.R. 3/09 - art. 9, c. 1, lett. a) - Sportello linguistico regionale	S03.02.001	SC03.0231	40 (-20)	40 (-20)	40 (-20)
L.R. 3/09 - art. 9, c. 10, lett. c) - Sostegno alla Concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo	S03.02.003	SC03.0275	400 (+400)	0	0
L.R. 3/09 - art. 9, c.10, lett. o) - Contributi agli EE.LL. che gestiscono siti UNESCO	S03.01.003	SC03.0027	390 (-10)	390 (-10)	390 (-10)
L.R. 3/09, art. 9, c. 10, lett. q) - Fondazione Museo Biasi	S03.01.003	SC03.0028	220 (-80)	0	0
L.R. 3/09, art. 9, c. 10, lett. x) - Pubblicazione opere finalizzate alla promozione della Sardegna	S03.02.001	SC03.0235	0 (-260)	0	0
L.R. 7/10 - Fondazione Giorgio Asproni	S03.01.003	SC03.0023/P	40	40	40 (-40)
L.R. 1/11, art. 1, c. 20 - Istituto Camillo Bellieni Sassari	S03.02.005	SC03.0350	80 (-20)	70 (-30)	60 (-40)
L.R. 1/11, art. 5, c. 4 - Carta di Zuri	S03.01.003	SCNI01	20 (-80)	30 (-70)	40 (-60)
L.R. 1/11, art. 5, c. 7 - Istituti Gramsci Ghilarza, Ales, Cagliari	S03.02.002	SC03.0252	130 (-20)	120 (-30)	0
L.R. 1/11, art. 5, c. 18 - Questura di Nuoro - Diario DIAHIO'	S03.02.003	SC03.0274	20 (-60)	20 (-60)	20 (-60)
L.R. 12/11, art. 4, c. 31 - Fondazione Maria Carta	S03.02.001	SC03.0211	40 (-10)	40 (-10)	40 (-10)
L.R. 12/11, art. 7, c. 1 - Fondazione Stazione dell'Arte - Ulassai	S03.01.003	SC03.5005	0 (-80)	0 (-80)	0 (-80)
12 - SANITÀ					
L.R. 14/01 - Concorso pagamento rette tossicodipendenti alle comunità	S05.03.008	SC05.0702	0	0	0 (-2.582)
L.R. 7/02 - Associazioni in favore dei nefropatici emodializzati e trapiantati	S05.03.007	SC05.0671	0	0	0 (-31)

TABELLA D

Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo 1, comma 5)

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2012	2013	2014
Segue 12 - SANITÀ					
L.R. 4/06 - art. 17, c. 1 - Programma sperimentale "Ritornare a casa"	S05.03.007	SC05.0677	19.000	19.000	19.000
		SC05.0684	(+14.000)	(+14.000)	(+19.000)
L.R. 2/07, art. 32, c. 2, lett. c) e art. 8, c. 1, lett. a) L.R. 3/08 - Ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico	S05.01.003	SC05.0056	32.000 (+2.000)	32.000 (+2.000)	32.000 (+22.000)
L.R. 2/07, art. 32, c. 20 – Potenziamento medicina extraospedaliera specialistica	S05.01.001	SC05.0015	2.400 (-100)	2.500	2.500 (+2.500)
L.R. 3/08 - art. 8, c. 4 – Progetti finalizzati alla lotta contro le patologie croniche	S05.01.005	SC05.0117	1.000 (-4.000)	1.000 (-4.000)	1.000 (+1.000)
L.R. 3/08, art. 8, c. 6 – Piano di Comunicazione istituzionale del Servizio sanitario regionale	S05.01.001	SC05.0018	1.600	1.600	1.600
		SC05.0024	(+1.570)	(+1.570)	(+1.600)
L.R. 3/08, art. 8, c. 1, lett. b) – Miglioramento strutture ospedaliere esistenti	S05.01.002	SC05.0033	0 (-20.000)	0	0
L.R. 1/09, art. 3, c. 20 – Federazioni di associazioni sarde operanti a favore delle persone con disabilità	S05.03.005	SC05.0630	50 (-50)	40 (-70)	30 (-60)
L.R. 1/11, art. 5, c. 5 – Villa Chiara Olbia	S05.03.007	SC05.0695	90 (-10)	80 (-20)	70 (-30)
L.R. 1/11, art. 5, c. 14 – Istituto penale per minorenni Quartucciu	S05.03.009	SC05.0754	100	100	100 (+100)
L.R. 1/11, art. 5, c. 15 – Riorganizzazione Rete consultori familiari	S05.03.009	SC05.0743	1.500 (+1.000)	1.500 (+900)	1.500 (+1.500)
L.R. 1/11, art. 5, c. 16 – Sistemi informativi sanitari	S05.01.001	SC05.0093	5.700 (+3.200)	5.700 (+3.200)	5.700 (+3.200)
13 - TRASPORTI					
L.R. 3/09, art. 7, c. 14 - Studi, elaborazioni e progettazione attuazione Piano regionale dei trasporti	S07.06.001	SC07.0624	500	0	0
		SC07.0597	(-1.500)		
L.R. 10/10 - art. 2 - Misure per lo sviluppo del trasporto aereo - Continuità territoriale	S07.06.001	SC07.0627	57.500 (+40.000)	57.500 (+40.000)	57.500 (+57.500)

TABELLA D

Importi da iscrivere in bilancio relativamente ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento
(articolo 1, comma 5)

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2012	2013	2014
<i>Segue 13 - TRASPORTI</i>					
L.R. 1/11, art. 1, c. 24 - Misure a favore degli abitanti delle isole minori e incentivazione del trasporto ecosostenibile	S06.03.030	SC06.0790	0 (-3.000)	0 (-3.000)	0
L.R. 1/11, art. 8, c. 4 - Sicurezza navi in porto - Codice ISPS	S07.04.001	SC07.0343	100 (-50)	100 (-50)	100 (-50)